

SESSIONE DEL 1876 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 17 MARZO 1876

X.

## TORNATA DEL 17 MARZO 1876

PRESIDENZA BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Discussione dello schema di legge sopra il numero e l'ordine dello insegnamento delle scuole normali governative — Approvazione dell'articolo 1 e del 2 con una soppressione proposta dal relatore Berti D., sulla osservazione del deputato Bonfadini, e degli articoli 3, 4 e 5 — Sugli articoli 6, 7 ed 8, parlano o fanno proposte i deputati Fiorentino, Secco, Liroy, Manfrin, Massa, Bonfadini, Di Masino, Larussa, Torrigiani, Berti D., relatore, ed il ministro per la istruzione pubblica — Approvazione degli articoli 6 e 7 con modificazioni a questi del deputato Torrigiani; soppressione dell'articolo 8 — È pure approvato l'articolo 9, con modificazione del ministro. = Aggiunta del deputato Rega all'articolo 10, respinta dopo osservazioni del ministro, e del relatore — Approvazione dell'articolo modificato dal ministro — Emendamenti dei deputati Antonibon e Minervini all'articolo 11 — Osservazioni dei deputati Buonomo, del ministro e del relatore — Reiezione di un'aggiunta del deputato Pierantoni, e approvazione degli articoli 11 e 12 — Opposizioni del deputato Bonfadini all'articolo 13, difeso dal relatore, e dal ministro — Osservazioni del deputato Minervini — Approvazione dell'articolo, con aggiunta del ministro, e dei rimanenti articoli. = Risultamento delle votazioni per la nomina dei commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, e sull'amministrazione del debito pubblico. = Presentazione di uno schema di legge, per la istituzione di un Monte delle pensioni pei maestri elementari. = Votazione a squittinio segreto, ed approvazione dello schema di legge innanzi discusso, sulle scuole normali.*

La seduta è aperta alle 2 25 pomeridiane.

PISSAVINI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato. (Il deputato Gigante presta il giuramento.)

**DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'ORDINE ED IL NUMERO DELLE SCUOLE NORMALI GOVERNATIVE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sopra il numero e l'ordine dell'insegnamento nelle scuole normali governative.

La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pissavini!

PISSAVINI. Io mi era iscritto per parlare in favore di questo disegno di legge, il quale credo non solo buono, ma ottimo, perchè tende a preparare buoni maestri e maestre. Però, siccome credò che nessuno

sortgerà ad oppugnarlo, rinunzio per ora a parlare, riservandomi di riprenderne la facoltà nella discussione degli articoli, quando i medesimi fossero contestati.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

BONFADINI. Ci rinunzio, come l'onorevole Pissavini.

**PRESIDENTE.** Se niun altro chiede di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

L'onorevole ministro aderisce che si apra la discussione sul progetto della Commissione?

BONGHI, ministro per l'istruzione pubblica. Aderisco con alcune correzioni che ho comunicate alla Commissione, e che essa accetta.

**PRESIDENTE.** Allora la discussione si apre sul progetto della Giunta.

« Art. 1. Il numero delle scuole normali governative potrà essere portato a cinquantasette.

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

« Le classi nelle quali gli allievi e le allieve oltrepassino il numero di cinquanta potranno essere raddoppiate. »

BERTI D., *relatore*. Il ministro proporrebbe una lieve modificazione, che la Commissione accetta. L'emendamento sarebbe questo:

« Le scuole normali governative si distinguono in urbane e rurali. Il loro numero complessivo può essere portato a 57. »

È precisamente quello che voleva anche la Commissione. Sarebbe dunque da aggiungere:

« Le scuole normali governative si distinguono in urbane e rurali. »

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 1 sarebbe formulato come segue:

« Le scuole normali governative si distinguono in urbane e rurali. Il loro numero complessivo può essere portato a 57. »

« Le classi nelle quali gli allievi e le allieve oltrepassino il numero di cinquanta potranno essere raddoppiate. »

Se niuno chiede di parlare, metto ai voti questo articolo.

(È approvato.)

« Art. 2. Le nuove scuole verranno con decreto reale istituite in quei luoghi dove è più scarso il numero dei maestri ed ordinate specialmente a formare maestri e maestre per le scuole rurali. »

« La istituzione si farà a grado che sieno stanziati in bilancio le somme necessarie. »

L'articolo 2 rimane come è proposto dalla Commissione?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sì, sì!

BONFADINI. Mi pare che dopo la modificazione arrecata all'articolo 1, qualche altra modificazione diventa indispensabile all'articolo 2, altrimenti non si capisce più che importanza possa avere in pratica la distinzione delle scuole normali urbane e di quelle rurali. Se tutte le scuole devono essere destinate a formare maestri e maestre per le scuole rurali, non capisco la differenza portata dall'articolo 1.

BERTI D., *relatore*. In seguito a questa osservazione dell'onorevole Bonfadini si potrebbero togliere dall'articolo 2 le parole « ed ordinate specialmente a formare maestri e maestre per le scuole rurali, » lasciando semplicemente « le nuove scuole saranno con decreto reale istituite in quei luoghi dove è più scarso il numero dei maestri, » perchè avendo già messo sopra *rurali* ed *urbane*, è inteso.

PRESIDENTE. Allora si sopprimerebbero nell'articolo 2 le parole: « ed ordinate semplicemente a formare maestri e maestre per le scuole rurali. » L'onorevole ministro aderisce?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Aderisco.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 2 così redatto:

« Le nuove scuole verranno con decreto reale istituite in quei luoghi dove è più scarso il numero dei maestri. »

« La istituzione si farà a grado che siano stanziati in bilancio le somme necessarie. »

(La Camera approva.)

(Vengono in seguito approvati senza discussione i tre articoli seguenti:)

« Art. 3. La durata del corso non potrà oltrepassare i quattro anni. »

« Art. 4. Gli insegnamenti in ciascuna scuola sono dati da professori titolari, da professori reggenti, da incaricati e da maestre aggiunte. »

« Il numero totale dei professori titolari non potrà eccedere il triplo del numero delle scuole istituite. »

« Art. 5. La direzione è affidata ad un professore titolare nelle scuole maschili e preferibilmente ad una donna nelle scuole femminili. »

« Art. 6. Gli stipendi dei direttori, delle direttrici, dei professori titolari, dei reggenti, degli incaricati, delle maestre assistenti e delle persone per il servizio delle scuole vengono stabiliti dalla tabella A. »

« Sono assegnate lire 500 in più dello stipendio al professore titolare cui sarà commesso l'ufficio di direttore e così pure alla direttrice oltre lo stipendio portato dal suo insegnamento. »

La tabella A, come la Camera può rilevare, porta:

|  |          |
|--|----------|
| « Professori titolari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . | L. 2,700 |
| Id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .                 | » 2,300  |
| « Professori reggenti . . . . .                        | » 1,800  |
| Id. incaricati di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .      | » 1,200  |
| « Maestre assistenti . . . . .                         | » 1,200  |
| « Incaricati per il canto . . . . .                    | » 600    |
| Id. per la calligrafia . . . . .                       | » 600    |
| Id. per la ginnastica . . . . .                        | » 600    |
| « Bidello di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .           | » 700    |
| Id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .                 | » 650    |
| Id. di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .                 | » 600    |

La parola spetta all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Il secondo comma lo redigerei a questa maniera:

« Al professore titolare cui è commesso l'ufficio di direttore, e alla direttrice, potrà essere assegnata una remunerazione in ragione di lire 500 a 1000 in soprappiù. »

La ragione è chiara, essendo evidente che, se le 500 lire possono bastare per il direttore o la direttrice delle scuole rurali, per le scuole urbane sarebbero insufficienti.

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce?

**BERTI D., relatore.** La Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fiorentino ha facoltà di parlare.

**FIORENTINO.** Dalla tabella annessa all'articolo 6 si scorge che gli stipendi del direttore e dei professori delle scuole normali sarebbero superiori a quelli dei direttori e professori dei licei dello Stato. Io credo che se questa legge fosse attuata prima che fosse fatto un aumento agli insegnanti dei licei dello Stato, ne verrebbe per naturale conseguenza di questo provvedimento che i professori preferirebbero d'insegnare nelle scuole normali anziché nei licei. Io perciò richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro su questo spareggiamento e sulle conseguenze che ne verrebbero a detrimento dell'insegnamento classico secondario. Se però la legge che aumenta anche gli stipendi dei professori dei licei dello Stato fosse attuata in pari tempo di questa che ora si sta discutendo, quest'inconveniente cesserebbe.

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** La legge attuale fu presentata insieme con quell'altra sull'insegnamento secondario, nella quale era provveduto un simile aumento per i professori dei licei. Questa legge non ha potuto venire a termine, ma io l'ho ripresentata al Senato, e spero che quandochessia arriverà pure alla Camera e sarà allora procurato ai professori dei licei lo stesso vantaggio che per ora è procurato ai professori delle scuole normali.

Si osservi altresì che lo stipendio che qui è fissato ai professori delle scuole normali non è il massimo fissato per i professori dei licei, ma bensì il *minimum*, sicchè quando le due leggi ci fossero, succederebbe invece l'effetto opposto a quello che l'onorevole Fiorentino teme, per effetto dell'approvazione di questa legge sola.

D'altra parte l'aumento non è poi molto grande, ed io credo che se anche quell'altra legge non arriva in porto, solo modificando l'orario delle scuole secondarie, ed applicando ai professori di queste scuole l'articolo 176, se non isbaglio, della legge 13 novembre 1859, vi sarebbe modo già sul bilancio attuale di migliorare di molto la condizione degli insegnanti di greco e di latino nelle scuole liceali, di quelli, cioè, che hanno la maggior fatica a durare, ed ai quali bisognerà addossare una fatica anche maggiore che non hanno ora, se si vuole che il liceo italiano produca l'effetto necessario sulla coltura pubblica.

Accettiamo intanto l'aumento che si propone per i professori delle scuole normali, come augurio che la Camera vorrà presto attendere anche ad aumen-

tare gli stipendi dei professori delle scuole secondarie.

Per la parte mia, ho dato modo alla Camera di fare l'aumento di stipendio anche per questi.

Io voglio sperare che il Senato vorrà approvare il progetto di legge, che gli sta davanti, e che quindi, presentato alla Camera dei deputati, verrà pure da essa approvato; e così si arriverà alla meta da tanti anni desiderata di migliorare le condizioni degli insegnanti dell'istruzione secondaria e normale, che tutti sanno quanto siano oggi miseramente retribuiti.

**PRESIDENTE.** L'articolo 6 sarebbe quindi così formulato.

Il primo comma rimane com'è, cioè:

« Gli stipendi dei direttori, delle direttrici, dei professori titolari, dei reggenti, degli incaricati, delle maestre assistenti e delle persone per il servizio delle scuole vengono stabiliti dalla tabella A. »

Quindi il secondo comma sarebbe quello proposto dall'onorevole ministro, in questi termini:

« Al professore titolare cui è commesso l'ufficio di direttore, ed alla direttrice, potrà essere assegnata una remunerazione dalle lire 500 alle lire 1000, in soprappiù del loro stipendio d'insegnanti. »

La Commissione accetta?

**BERTI D., relatore.** La Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti quest'articolo così modificato.

(È approvato.)

« Art. 7. Verranno dalle provincie stabiliti nel loro bilancio non meno di quattro posti di lire trecento ciascuno per 100 mila abitanti da concedersi agli alunni ed alle alunne delle scuole normali.

« Tali posti saranno conferiti secondo le norme che verranno fissate dal Consiglio provinciale. »

L'onorevole Bonfadini ha proposto un emendamento a quest'articolo, nei seguenti termini:

« Le provincie dove avrà sede una scuola normale governativa, stabiliranno nel loro bilancio; » il resto come nell'articolo.

Onorevole Bonfadini, ha facoltà di parlare.

**BONFADINI.** Mi pare che il mio emendamento risponda chiaramente alle necessità che lo hanno dettato. Io sono favorevolissimo a questa legge delle scuole normali, e per parte mia non posso che considerarla come un nuovo titolo di benemeranza, che il ministro della pubblica istruzione si è acquistato; e se l'onorevole ministro ci avesse proposto di fondare una scuola normale governativa in ciascuna provincia del regno, avrei volentieri consentito a questa nuova spesa a carico dello Stato; ma dacchè l'onorevole ministro non ha creduto di doversi spingere fin là, mi pare che sia bene di vedere

che questo vantaggio nuovo che ne viene alla istruzione, non ricada a carico di alcune provincie dello Stato.

E mi spiego. Attualmente i sussidi per le scuole normali, tanto maschili che femminili, sono dati tutti a carico dello Stato a ciascuna provincia; le più studiose, come le meno studiose possono concorrere, a carico dello Stato, ad uno o più posti di allievo od allieva. Quindi innanzi questo cesserebbe; e per l'articolo 7, come è stato presentato dalla Commissione, ciascuna provincia dovrebbe mettere, a carico del proprio bilancio, un posto per ogni 25,000 abitanti.

Ora ne verrebbe questa conseguenza, che le provincie in cui non venisse stabilita una scuola normale, perderebbero il vantaggio che hanno attualmente, di poter concorrere a spese dello Stato, a fornire i propri allievi di posto gratuito, ed avrebbero di più il carico di provvederli esclusivamente coi loro bilanci.

Ora a me pare che il trattamento dovrebbe essere diverso: le provincie dove è messa una scuola normale hanno per sé questo vantaggio, e se non altro gli allievi e le allieve della città possono concorrere alla scuola senza spese; mentre le provincie ove questa scuola non è stabilita, oltre al non avere questo vantaggio, devono mantenere 4, 5 o 6 dei loro allievi in un'altra città.

Io credo che col mio emendamento questa disparità cessi, poichè le provincie dove questa scuola normale non viene stabilita, potrebbero, a termini di un altro emendamento che ho presentato all'articolo 8, continuare a godere di questi sussidi a carico dello Stato, e sarebbero obbligate a provvedere unicamente ai sussidi quelle provincie dove è stabilita la scuola.

**SECCO.** Io sarò lieto di votare questa legge, ma dichiaro francamente che sarei molto più lieto se non ci fossero gli articoli 7 e 8, perchè con questi due articoli noi perpetuiamo il sistema che, a mio avviso, non è lodevole, di sgravare il bilancio dello Stato caricando sempre i bilanci dei comuni e delle provincie.

Io, come dissi prima, sarò ben lieto di votare questo progetto di legge, ma pregherei l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro a guardar bene che portiamo un altro aggravio alle provincie ed ai comuni che certamente non sarà da loro gradito.

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Vorrei solamente presentare alcune considerazioni ai due onorevoli preopinanti, perchè vedano se non paia loro di mutare avviso. In parecchie istituzioni dello Stato, se non si dà qualche parte alla provincia ed al comune, è impossibile ottenere l'effetto che que-

ste istituzioni prosperino ed aumentino e producano un uguale beneficio su tutte quante le parti dello Stato stesso.

L'utilità di una scuola normale o di un liceo va considerata in parecchi rispetti, poichè vi ha giovamento lo Stato, la provincia ed il comune, ma ciascuno di questi enti in modi e limiti diversi.

Associando le forze di questi tre enti nella porzione dell'utilità rispettiva, si riesce a dare a ciascuno di questi istituti un bilancio, il quale è sufficiente allo scopo, e che, distribuendosi in porzione del beneficio dell'istituzione sui tre enti che vi concorrono, è proporzionato all'interesse che questi tre enti hanno nell'istituto stesso.

Ecco il concetto generale.

Ora vediamo il caso attuale; oggi vi sono i sussidi dello Stato obbligatorii e i sussidi provinciali e facoltativi.

In genere i sussidi provinciali sono distribuiti mediante lo stesso Consiglio scolastico che distribuisce i sussidi dello Stato.

Ma che cosa succede? Succede che i sussidi dello Stato sono per naturale effetto distribuiti in molto maggiore proporzione nelle provincie dove la scuola normale esiste, che non in quelle nelle quali la scuola normale non esiste. Se voi vedeste la tabella dei sussidi distribuiti dallo Stato, vi riconoscereste ciò chiaramente. Ad esempio, fra Alessandria ed Ancona la differenza dei sussidi è da 28 a 10; fra Milano e Modena la differenza dei sussidi distribuiti dallo Stato è da 36 a 11, e così via via. Qui accade un vero sperequamento. Quando voi surrogaste la provincia allo Stato, e ciascheduna provincia dovesse dare il sussidio in proporzione della sua popolazione, questo sperequamento non succederebbe.

Ma l'onorevole Bonfadini dice: però bisognerebbe esimere le provincie, le quali non hanno scuole normali.

Se voi nello stesso tempo che esimate queste provincie non obbligate poi lo Stato a dare i sussidi a queste provincie, in proporzione della loro popolazione, ne succede l'effetto opposto, ne succede cioè che queste provincie, le quali già stanno male, perchè non hanno scuole normali, staranno anche peggio, perchè non vi saranno sussidi a distribuire. Nè lo Stato distribuisce i sussidi in diversa proporzione per arbitrio, per capriccio, ma perchè è naturale che nelle città nelle quali la scuola esiste, si presentino alla scuola candidati in molto maggior numero per concorso che nelle altre.

Sicchè io credo che, cacciato questo peso dalle spalle dello Stato su quelle delle provincie, se ne



ottiene questo effetto, che la provvisione dei maestri è meglio proporzionata alla popolazione ed ai bisogni di ciascheduna parte di questa popolazione.

D'altra parte è bene che la provincia, la quale, colla partecipazione che prende al Consiglio scolastico ha una partecipazione all'indirizzo delle scuole elementari, abbia anche una partecipazione, per dire così, nella spesa. Questa spesa distribuita fra questi enti, pare a me, produce meglio l'effetto suo di quello che se fosse addossata tutta sopra un ente solo.

Perciò io credo miglior partito quello che la Commissione ha proposto. Credo che si potrebbe accettare, se si volesse, l'emendamento dell'onorevole Bonfadini; ma se egli considera che in fondo queste provincie, che non hanno scuola, avranno sempre il vantaggio di educare i maestri, di cui hanno bisogno, presso le scuole delle provincie, dove esistono; se egli considera questo, credo che rinuncierà all'emendamento suo.

Si aggiunga che questa è evidentemente una legge transitoria, come, del resto, tutte le leggi del mondo.

Noi, con 57 scuole normali, siamo lontanissimi dall'aver il numero delle scuole normali che ci abbisognano. Noi dobbiamo avere, per fornire le nostre scuole elementari, una scuola normale ogni 250,000 abitanti; con 57 scuole io non credo che arriviamo neanche ad una per ogni 500,000 abitanti. Dunque non siamo che a metà della via. Tutte le provincie, non solo dovranno finire coll'aver una scuola normale, ma parecchie dovranno finire coll'averne più d'una.

Per ultimo io faccio quest'altra osservazione: siate sicuri che se Stato, comuni e provincie si conoscano in certe istituzioni, Stato, comuni e provincie spendono meno. Ma se ciascheduno di questi enti crea da sè delle istituzioni sparpagliate e diverse l'una dall'altra, come succede ora, allora Stato, comune e provincia spendono di più, e, quello che è peggio, paghiamo di più noi contribuenti, poichè, voi deputati, noi ministri, e quelli che stanno fuori di qui, ci raccogliamo tutti in questa parola di contribuenti. Cosicchè io credo che il partito proposto dalla Commissione sia il più equo, quello che di più si avvicina al fine che noi vogliamo ottenere, ed in fine che sia il partito che faccia spendere di meno a quelli che importa paghino meno, cioè ai contribuenti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Di Masino ha facoltà di parlare.

**DI MASINO.** Penso io pure coll'onorevole Secco che l'articolo 7 viene a violare quel principio che a me pareva, e pare, debba essere di norma nel governo

delle nostre amministrazioni. Per l'articolo 7 noi veniamo a porre un nuovo carico alle provincie, senza dare alle medesime ingerenza nel determinarlo e nell'accettarlo.

Oltre a ciò, noi veniamo ad imporre alle provincie un nuovo peso, mentre continuamente esse sono aggravate di carichi che lo Stato crede riversare sulle medesime, pensando che abbiano risorse corrispondenti, ed invece queste risorse vengono per esse ogni giorno a scemare.

Per la legge del 1859, i sussidi per gli alunni delle scuole normali dovevano essere a carico dello Stato; per un articolo della legge 20 marzo 1865 essi vennero bensì a cadere a carico delle provincie, ma, giusta uno degli articoli transitorii della legge stessa, questo carico non sarebbe venuto ad esse se non quando avesse avuto luogo il passaggio alle provincie dell'istruzione pubblica secondaria, non solo per la parte che riguarda la spesa, ma ancora evidentemente per quella che riguarda l'amministrazione. Veniva con ciò applicato ancora una volta il principio del decentramento e quell'altro giustissimo di dare il carico, e nello stesso tempo le attribuzioni.

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** E le hanno.

**DI MASINO.** Quanto sono stremate le risorse delle provincie la Camera ben lo sa, essendo ridotte per lo più alla sola sovrimposta alla contribuzione fondiaria, e non torna certamente a vantaggio dei contribuenti togliere le spese dal bilancio dello Stato per porle a carico di quello delle provincie.

Oltre a ciò pare a me che lo scopo ed i benefici, che il Ministero e la Commissione si sono prefissi nell'introdurre l'articolo 7 nella legge che discutiamo, non si otterranno od almeno si otterranno in modo assai limitato.

La Commissione, assai giustamente nella relazione del suo presidente, ha accennato come le cure per la istruzione elementare debbono specialmente avere per iscopo di vantaggiare l'istruzione rurale, la quale istruzione è quella che versa in maggiori angustie ed in maggiori strettezze, sia per il modo con cui è impartita, sia per il corrispettivo di cui godono i maestri delle scuole rurali.

Ora si è egli provveduto con queste scuole normali agli insegnanti delle scuole rurali? Io penso di no. Con queste scuole normali noi sottoponiamo i maestri a fare un lungo tirocinio obbligandoli ad impiegare un certo numero di anni, con perdita di tempo e di danaro per ottenere la patente di insegnante, e per conseguenza l'incarico d'insegnante dovrà essere maggiormente retribuito di ciò che lo sarebbe ove non fossero imposti cotesti obblighi.

E gli'insegnanti per le scuole rurali potranno essi

sottoporsi a cotesti obblighi? Lo potranno gl'insegnanti delle scuole urbane; ma gl'insegnanti delle scuole rurali, i quali sono destinati all'istruzione delle popolazioni dei più piccoli comuni, delle frazioni di comuni, nelle più piccole borgate, ove le nostre popolazioni si ripartiscono, li troveranno assai onerosi e gravosi ad essere soddisfatti, essendo assai difficile il far concordare gli oneri introdotti con questa legge con i tenui stipendi che i maestri nei comuni e nelle frazioni dei comuni rurali godono.

Le provincie cercano ora con sussidi opportuni di venire in aiuto, insieme a ciò che fa il Governo, all'insegnamento rurale per quanto i mezzi loro glielo permettono.

Se voi ora aggiungete ai loro bilanci questo nuovo carico, toglierete o diminuirate di molto la facoltà di sussidiare l'istruzione elementare. E così, invece di un vantaggio all'insegnamento rurale, potreste assai facilmente procurarle un danno.

Mi sembrerebbe poi che le disposizioni di questo articolo 7, qualora la Commissione non credesse di accettarne l'abolizione, dovrebbero essere almeno attenuate riguardo all'ammontare degli obblighi delle provincie, lasciando nello stesso tempo maggiore libertà alle medesime, sia rispetto al numero degli alunni, che alla quota di sussidio per ogni posto.

Invece di stabilire che i sussidi abbiano ad essere determinati in quattro posti per ogni 100 mila abitanti ed assegnare lire 300 per ciascuno, mi parrebbe, dappoichè le scuole normali, per essere utili per gli insegnanti rurali, debbono ripartirsi specialmente nei minori centri di popolazione, che la provincia potrà, forse con minore spesa che non sia quella di lire 300 per ogni posto (ancorchè tenue), provvedere ad un maggiore numero di sussidi, ben sapendosi come minore sia il costo del vivere nei piccoli centri che nelle città.

Oltre a ciò, a me pare che con questa forma dell'articolo ci avvicineremmo meglio al principio di più larga attribuzione che dobbiamo dare alle provincie, quando pur si imponga loro il carico di questi sussidi.

Quindi, se la Commissione e la Camera non accettassero la soppressione dell'articolo 7, io proporrei che volessero modificare l'articolo in questo modo:

« Verranno stabiliti nei loro bilanci sussidi in ragione di lire 800 per ogni 100 mila abitanti, da concedersi agli alunni ed alunne delle scuole normali, ecc., » come segue.

In questo modo, con minore spesa, probabilmente si potranno ottenere risultati ugualmente utili.

LLOY. L'onorevole Bonfadini ha presentato un emendamento. La Commissione non avrebbe che da muovergli le stesse osservazioni che gli furono rivolte dall'onorevole ministro. Non so se, dopo gli schiarimenti datigli dall'onorevole ministro, egli insista.

Sembra anche alla Commissione che scegliere per criterio d'assegnazione di sussidi solo quelle provincie le quali hanno scuole normali, sarebbe togliere efficacia a codesti sussidi là dove più abbisognano.

Si avvera in molte circostanze che i sussidi meglio impiegati sieno quelli dati da provincie, dove non vi hanno scuole normali, dove manca l'ambiente d'istruzione, dove la possibilità d'educare buoni maestri e buone maestre è assai minore o manchevole. È per queste ragioni che la Commissione pregherebbe l'onorevole Bonfadini di non insistere nel suo emendamento.

A me non fanno meraviglia le obiezioni che solleva l'articolo 7, imperocchè non dissento da coloro i quali lamentano l'aire che si è preso di far getto troppo di leggieri di oneri dello Stato per caricare le provincie. Le considerazioni sorte dagli onorevoli oratori che testè hanno parlato hanno certo una importanza grandissima. Se non che farò osservare che innanzi alle grandissime necessità che ci presenta il progresso dell'istruzione popolare nel nostro paese, innanzi a tutto quello che ci resta a fare, innanzi ai supremi bisogni che per questa santissima causa ci incalzano, se non si fa assegnamento su tutte le forze, se non si chiamano a contribuire in quest'opera tutte le forze del paese, non riusciremo mai a buon porto, o vi riusciremo molto più tardi di quello che è nostro desiderio.

Certo è però che nella nostra legislazione v'hanno difetti che io stesso deploro; gli oneri si danno qualche volta alle provincie senza poi conceder loro corrispettive attribuzioni. Per esempio, nell'istruzione tecnica le provincie sono chiamate a concorrere per la metà delle spese degli istituti, ma poi quando si tratta di determinare sezioni, programmi, piante organiche di insegnanti, le provincie non vengono neppure consultate. Ora è sembrato alla Commissione che nell'articolo 5, quale era proposto dal Ministero, vi fosse appunto codesto difetto che concordemente lamentiamo. Ivi l'onere passava alla provincia, e questa poteva parere completamente esautorata nel modo di assegnò dei sussidi che essa deve accordare.

È sembrato alla Commissione che, coll'aggiunta fatta all'articolo 7: « I sussidi saranno conferiti secondo le norme che verranno fissate dal Consiglio provinciale, » la parte più grave della obiezione

che a questa proposta si poteva muovere venisse spuntata.

Qui la provincia non si assume soltanto l'onere di sussidi, ma è chiamata anche, per mezzo della rappresentanza provinciale, a fissare le norme per assegnarli, a fissare se dovranno essere dati a fanciulle od a giovani dei più poveri comuni: potrà creare una utile concorrenza nelle scuole del Governo, determinando che questi sussidi si assegnino piuttosto ad una che ad un'altra scuola.

Mi pare adunque che l'aggiunta fatta dalla Commissione all'articolo 7 risponda, almeno per quelli che non sono radicalmente contrari al sistema di fare pesare sulle provincie una parte della spesa, alle apprensioni di coloro che non vogliono caricare le provincie od i comuni senza che d'altra parte vengano loro date relative facoltà.

L'onorevole Valperga di Masino proponeva che i sussidi proposti dalla Commissione e dal Ministero non si tenessero nei limiti di 300 lire, e, se male non mi appongo, vorrebbe che si sostituisse una somma minore o indeterminata.

Io farò osservare all'onorevole Valperga di Masino in primo luogo che la somma di 300 lire sarebbe determinata dal fatto che appunto a 300 lire corrisponde la retta che pagano le alunne e gli alunni che vanno nei convitti.

Gli farò d'altra parte osservare che la sua proposta scemerebbe l'entità dell'aiuto che si vuole prestare alla istruzione normale, la scemerebbe difalcando dalla somma già lieve una parte abbastanza cospicua.

Io lo prego di osservare, ed è forse inutile che a lui mi rivolga perchè so quanto caldo amico egli sia dell'istruzione popolare; riflettiamo tutti insieme quanto sarebbe necessario accrescere anzichè diminuire questo aiuto che prestiamo alla preparazione di nuovi maestri. Noi abbiamo cercato colla nostra proposta, distinguendo le scuole normali governative in urbane e rurali, concedendo anche delle scorciole più adatte ad agevolare l'accesso degli aspiranti maestri al tirocinio per le scuole rurali, abbiamo cercato con tutti i mezzi che ci erano consentiti, di provvedere appunto al bisogno grandissimo e specialissimo che vi è di estendere l'istruzione nelle campagne. Ora parmi che una delle considerazioni che l'onorevole Di Masino rivolgeva contro queste proposte non sia perfettamente esatta; questi sussidi non sono solo destinati in aiuto delle scuole normali urbane, essi potranno essere destinati specialmente dalle provincie che più ne sentono il bisogno, anche in tutto per le scuole normali rurali.

È inutile che c'illudiamo, o signori; finchè noi

non avremo agevolato il reclutamento dei maestri e delle maestre per le scuole rurali, col sistema odierno noi non riusciremo mai allo scopo.

Fu osservato molto saviamente che le scuole normali urbane non bastano a dare quei modesti, tranquilli e laboriosi operai dell'insegnamento che portino semplicità di costumi, e poche esigenze fra le popolazioni agricole.

Noi dobbiamo crearli ancora, ed uno dei mezzi per crearli, nella modesta sfera delle nostre possibilità, sembra appunto alla Commissione che sia quello che vi si propone.

MANFRIN. Noi siamo alla discussione dell'articolo 7; ma siccome vi è una perfetta analogia circa agli oneri che si vogliono imporre agli enti provinciali cogli articoli 7 ed 8, chiedo il permesso di parlare di ambedue.

Ricordo alla Camera aver essa approvato un ordine del giorno, col quale veniva detto che nessun carico verrà dato alle provincie senza concedere loro il modo di sopperirvi. Quest'ordine del giorno non fu finora trasgredito che dalla legge sull'ordinamento giudiziario che dà ai comuni il carico dell'alloggio per i pretori, e fu approvata trattandosi di poca cosa, e da una proposta presentata l'anno scorso dall'onorevole ministro della pubblica istruzione riguardante gli ispettori scolastici. Rispetto a questa seconda, lo stesso ministro, dopo la discussione di un giorno, la ritirò in ossequio all'ordine del giorno votato dalla Camera, e da me ricordato.

Se l'articolo 7 della presente reca un vantaggio all'istruzione, se crea cioè, come dicono l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, si crea un maggiore concorso per l'incremento dell'istruzione, ugualmente di certo non si può dire circa l'articolo 8. Infatti all'articolo 8 si sopprime una disposizione di una vecchia legge che fu sempre rispettata, e si caricano le provincie di una spesa per esonerarne lo Stato.

Io domando: quale è il vantaggio che con ciò si dà all'istruzione? In qual modo le provincie potranno sopperire a questo nuovo onere? Quale è il vantaggio che ne viene all'istruzione?

Più volte si è osservato come sia pessimo sistema di dare dei carichi a comuni e provincie con svariate leggi le quali non hanno nulla a che vedere con leggi finanziarie, e quindi rendono necessaria la concorrenza di una congerie di disposizioni per procedere nell'amministrazione locale, e non è mai possibile di conoscere quali e quanti sieno propriamente i carichi dei comuni e provincie, essendovene altrettanti e più fuori della legge comunale e provinciale.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

È invero assai difficile che l'amministrazione proceda regolarmente quando si ha una quantità di leggi che taglieggiano il Governo locale senzachè la legge organica ne faccia parola. È mestieri inoltre notare che le provincie, per il disordinamento attuale, mi sia permesso di dirlo, non hanno altro cespite da cui attingere vita che l'imposta fondiaria; esse quindi non possono ritrarre redditi per nuovi oneri che dall'aumento dei centesimi addizionali.

Ora, progredendo con questo sistema, verrà il giorno nel quale il carico alle provincie sarà assolutamente insopportabile, come in gran parte lo è anche oggi.

Io chiedo quindi, approvando pienamente la proposta degli onorevoli preopinanti, chiedo che venga soppresso l'articolo 8, poichè se l'articolo 7 si può sopportare per rispetto ai vantaggi che ne vengono all'insegnamento, l'articolo 8, non dando alcun incremento all'istruzione, e non facendo che esonerare lo Stato a danno delle provincie, deve essere soppresso.

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole Bonfadini, ma siccome egli parla, credo nel senso in cui si è espresso testè l'onorevole Manfrin, così io darei la parola all'onorevole Massa che discorre in senso opposto.

Aderisce, onorevole Bonfadini?

**BONFADINI.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Onorevole Massa, ha facoltà di parlare.

**MASSA.** Mi pare che in questa questione si perda di vista lo scopo della legge. La relazione ha posto in chiaro quali siano le necessità nostre in quanto alle scuole normali.

Quale è, o signori, lo scopo che la legge si propone? Di poter aumentare queste scuole senza aggravare di troppo il bilancio dello Stato. E uno dei mezzi, coi quali il Governo si propone di raggiungere questo scopo, è appunto di valersi dei sussidi che la legge del 1859 poneva a carico del bilancio dello Stato per gli allievi delle scuole normali, per istituire nuove scuole normali. Quindi pone questi sussidi a carico del bilancio delle provincie.

Io penso che la Camera non mi farà addebito di essere meno dei miei colleghi geloso delle attribuzioni delle provincie, perchè altre volte ne ho dovuto difendere gli interessi quando il Governo proponeva la immediata avocazione allo Stato dei centesimi addizionali provinciali. Ma in questa controversia io prego la Camera di porre mente che l'articolo 7 in questione non è che il richiamo ad una disposizione di legge.

La legge comunale e provinciale che ci governa;

all'articolo 174, n° 13, annovera fra le spese obbligatorie per le provincie le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato, in forza dell'articolo 365 della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica.

Cotesta disposizione come mai si è potuta ritardare? Non poteva ritardarsi in forza dell'articolo 206; imperocchè questo articolo riguarda unicamente le spese dell'istruzione secondaria e tecnica, indicate al n° 6 dell'articolo 174 della legge 20 marzo 1865, le quali non potevano passare a carico delle provincie se non in forza d'una legge speciale. Ma questa disposizione non riguardava le pensioni per gli allievi delle scuole normali, esse erano poste a carico delle provincie fino dal 1865. La legge non fu applicata perchè le scuole normali non pigliarono quello svolgimento che era richiesto dalla necessità dell'istruzione elementare.

Io quindi non fo plauso al Governo perchè ponga a carico delle provincie queste spese; ma perchè con questo mezzo egli si procura la disponibilità d'una somma, colla quale esso potrà istituire nuove scuole normali nelle nostre provincie.

Ora, anzichè preoccuparmi di questo, che altri chiama aggravio per le provincie, io mi preoccupo dell'articolo 8, e domanderei al Governo se esso intende di applicare intera quella somma, che si renderà libera colla votazione dell'articolo 7, all'istituzione di scuole normali. E quando io abbia la certezza che questa somma sarà integralmente destinata all'istituzione delle scuole normali nelle varie provincie del regno, in allora darò favorevole il mio voto; perchè sarò certo che, se non avremo subito le 57 scuole normali quante il progetto di legge intende di istituire, ne avremo almeno tante quante se ne possono istituire coi sussidi ora iscritti in bilancio per gli allievi delle scuole normali.

Le provincie accordando delle pensioni fanno il vantaggio loro, che possono meglio assicurare coi regolamenti che esse faranno. Ma possiamo noi rimpiangere il sussidio che diamo all'istruzione elementare?

Ricordi la Camera che la legge ha posto a carico delle provincie perfino dei posti gratuiti nelle scuole veterinarie; e là dove il sistema che ci governa è questo, io non posso dividere le apprensioni ed i timori dei miei colleghi, i quali vedono in un sussidio dato sui bilanci provinciali alle scuole elementari un insopportabile aggravio.

Badi la Camera che quando non voti codesto articolo 70, e resti la legge quale è, la disposizione che ci governa è affatto insufficiente. Si danno sussidi agli alunni delle scuole normali in ragione di lire 250 ciascuno; ma questa somma è assoluta-

mente insufficiente per la pensione degli alunni, onde possano attendere alla loro istruzione. Quindi nei bilanci delle provincie voi troverete iscritti dei sussidi in aumento a quelli governativi per portarli ad una somma necessaria per provvedere alle esigenze della vita degli allievi.

L'articolo 7 adunque ha due vantaggi: aumenta i posti gratuiti e porta il sussidio ad una somma maggiore, e dà modo a creare nuove scuole normali.

E quando avrò la certezza che lo stanziamento dell'articolo 8 non sarà soppresso a vantaggio di altro compito del Ministero della pubblica istruzione, ma sarà soppresso a vantaggio della istituzione delle scuole normali, io voterò e l'articolo 7 e l'articolo 8 proposti nella legge.

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Vorrei dare due chiarimenti assai brevi, l'uno all'onorevole Massa, l'altro all'onorevole Masino; e comincio dal secondo. Egli ha detto che lo Stato assume per sé tutta quanta l'autorità nella distribuzione dei sussidi, e voglia continuare anche a farlo ora che i sussidi passerebbero alla provincia.

Il contrario è il vero. Noi ci facciamo spesso delle cose un'idea curiosa e contraria alla realtà. Anche ora, quantunque lo Stato sia quello che ha iscritto nel suo bilancio i sussidi, pure la distribuzione dei sussidi non è fatta dallo Stato, è fatta dal Consiglio provinciale per le scuole. Nel Consiglio provinciale per le scuole il Governo è rappresentato dal prefetto, dal provveditore e da due membri che nomina esso; altri due li nomina la deputazione provinciale, altri due la Giunta comunale. La provincia ha adunque già ora ingerenze nella distribuzione dei sussidi e le manterrebbe. E questo spauracchio del Governo, che vuole far tutto da sé, anche quando non spende esso, si dissipa col guardarlo, poichè anche ora che non spende solo, il Governo non risolve da solo.

L'altra osservazione è all'onorevole Massa, che ringrazio dell'appoggio che ha dato a quest'articolo.

Egli dice: io voglio essere sicuro che non s'intenda risparmiare sul bilancio dello Stato la spesa, che si sopprime coll'articolo 8, ma che s'intenda spenderla a vantaggio delle scuole normali.

Ma è ben così. È solamente perchè lo Stato non sia gravato di troppo, che i sussidi si passano alle provincie, giacchè se questi sussidi non si passassero alle provincie, sarebbe da questa legge gravato l'erario pubblico di lire 400,000 di più di spesa di quello, di cui sia gravato ora; mentre quando i sussidi saranno passati alle provincie l'aggravio dello Stato per effetto di questa legge sarà di sole 130,000 lire. Di modo che questa legge non è punto una

legge di risparmio per la finanza pubblica, ottenuto a carico della finanza provinciale; anzi, solamente perchè la finanza pubblica non sia aggravata di troppo, la spesa dei sussidi che attualmente sopporta viene attribuita ad un altro ente politico.

Io credo, lo ripeto, che sia bene che si faccia così. Io credo che in parecchie istituzioni della pubblica istruzione, se la provincia, il comune e lo Stato si ponessero d'accordo e s'associassero spenderebbero assai meno.

Ora c'è una gran voglia di fare ciascheduno da sé e ciascheduno rifacciamo quello che fa l'altro. Ho visto in molte provincie rifatta una scuola che ha lo Stato, invece quella dello Stato procedere misera e priva della partecipazione che anche ora comune e provincia gli devono; dove, poi, d'altra parte, provincia e comune spendono molto nelle istituzioni loro proprie. Questo consorzio è così naturale in istituzioni che interessano Stato, provincia e comune del pari.

**BONFADINI.** Io mi sono tenuto e mi tengo in una sfera assai più modesta nell'arduo dibattimento a cui assisto. Io ho solamente sostenuto, e lo sostengo ancora, malgrado le osservazioni dell'onorevole ministro, che il vantaggio di possedere una scuola normale è un vantaggio positivo, che le provincie hanno in confronto di quelle che non la possiedono, e che quando il peso è distribuito in modo uniforme ed il vantaggio non è distribuito in modo uniforme, questo costituisce un danno a carico di quelle provincie che sarebbero sprovviste della scuola normale, danno che, cadendo verosimilmente sopra le provincie meno popolose e quindi sopra le più povere, costituisce una sproporzione ancora maggiore.

Per questo vi ho proposto il mio emendamento.

L'onorevole ministro ha detto: ma il vostro emendamento non può stare, se non obbligate pure lo Stato a dare nella stessa misura i sussidi alle provincie.

Ed io a questo aveva anticipatamente provveduto proponendo anche per l'articolo 8 un emendamento, di cui pregherò l'onorevole presidente di dare lettura, giacchè esso risponde a capello all'obbiezione che mi ha fatta il ministro dell'istruzione pubblica, e che spero sia la sola che egli mette per condizione per accettare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** L'emendamento, che l'onorevole Bonfadini propone all'articolo 8, è il seguente:

Anzitutto egli propone che all'articolo 7 si dica: « Verranno dalle provincie, in cui avrà sede una scuola normale governativa, stabiliti nel loro bilancio, ecc. »

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

Il progetto del Ministero, e quello della Commissione stabiliscono che ogni provincia debba iscriverne nel proprio bilancio quattro posti gratuiti per ogni centomila abitanti; l'onorevole Bonfadini invece vorrebbe che soltanto le provincie nelle quali ha sede la scuola normale siano obbligate ad iscriverne questi posti.

Poi verrebbe l'emendamento all'articolo 8, che sarebbe del tenore seguente:

« I sussidi che in conformità dell'articolo 365 della legge 13 novembre 1859 si stanziavano dallo Stato per gli alunni e le alunne di dette scuole continuano nella misura stabilita dalla presente legge per le sole provincie dove non avrà sede una scuola normale governativa. »

L'onorevole Secco e l'onorevole Manfrin in seguito propongono la soppressione di questo articolo.

L'onorevole Berti ha facoltà di parlare.

LARUSSA. Io aveva domandato la parola.

PRESIDENTE. Scusi, non avevo inteso; ma la iscriverò.

TORRIGIANI. (*Della Commissione*) Domando io pure la parola.

BERTI DOMENICO, *relatore*. Io prego la Camera di fare attenzione alla risoluzione che intende approvare affinché non resti offeso il progetto di legge, il quale mi pare che non sia sostanzialmente combattuto.

Noi abbiamo, come ha detto benissimo il signor ministro un numero di scuole normali che converrà duplicare, e fors'anche triplicare col tempo, poichè attualmente non riceviamo da esse nemmeno il terzo dei maestri che abbisognano. È da sedici anni che la nazione si è unificata; ora bisognerebbe pensare un pochino ad istruirla. Quindi se noi vogliamo mezzi accorti dobbiamo procurare che all'infanzia non manchi il pane dell'educazione.

In cotesto progetto si trattava o di addossare tutta la spesa al Governo, o di ripartirla mettendo a carico del Governo l'accrescimento del numero delle scuole, ed a carico delle provincie i posti gratuiti.

Non è chi ignori che, se non avessimo un numero straordinario di posti gratuiti, sarebbe impossibile mantenere aperte queste scuole. Poichè non sono pur troppo molti i giovani che si dedicano all'insegnamento, se non sono confortati, e spronati da questi posti. Noi non potremmo avere larga schiera di allievi maestri in Italia, se il Governo, le provincie ed i comuni non concorrono a formarle con numerosi posti. I mille posti per cinquantasette scuole sono ancora scarsi. La spesa per questi posti è meglio che sia fatta dalle provincie che non dal Go-

verno, perchè così il maestro e le maestre conservano sempre legami di benevolenza e di gratitudine con la provincia da cui ricevono il posto e quindi sono sempre più disposti a rendere ad essa servizio nell'istruzione. Se si lascia che il Governo conferisca esso assolutamente questi posti, è evidente che scema il vincolo tra il beneficente ed il beneficiato. Dunque è più conveniente che la spesa sia fatta dalla provincia, affinché la nomina al posto appartenga pure alla provincia.

Ora supponiamo il caso, che in una provincia non vi sia scuola: ebbene, il Consiglio provinciale, quando non istituisca una scuola per suo conto, manderà i giovani ad altre scuole, imponendo loro quelle condizioni che stimerà più opportune. Imperocchè i posti come vedremo più sotto saranno conferiti secondo le norme che verranno fissate dal Consiglio provinciale.

Adottando il provvedimento dell'onorevole Bonfadini col quale si dispone che le provincie che non hanno scuole non concorreranno nella spesa di questi posti gratuiti, che cosa ne succederebbe? Che o il numero totale dei posti diminuirebbe, o che il ministro non potrebbe trasferire una scuola da una provincia all'altra, senza venire davanti alla Camera e chiedere con un progetto di legge che l'articolo che ora si approva si possa applicare alla provincia alla quale prima non era applicato.

In terzo luogo le provincie potendo mandare i giovani maestri alle scuole che stimano migliori, non è mestieri che ciascuna abbia la propria scuola. Senza che le provincie possono anche mandarle a scuole libere e private degne della loro stima e fiducia.

Del resto io credo che non passeranno tre o quattro anni che avremo scuole normali in tutte le provincie. Se ora a tutte non si provvede, egli è perchè non abbiamo persone sufficienti, e perchè non sono frequentate abbastanza quelle che vi sono. Se però si approva l'emendamento Bonfadini, il numero degli allievi accorrenti alle scuole sarà minore e si renderà più difficile lo estenderle.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Manfrin, io credo che la provincia sia meglio atta che il Governo a questa spesa per varie ragioni ma specialmente per quella che conosce meglio che non il Governo gli allievi ai quali si conferiscono i posti.

Volendo mettere interamente a carico del Governo questi posti, bisognerà naturalmente iscrivere in bilancio una somma di 250 mila lire oltre quella che dovrassi iscrivere per l'accrescimento del numero delle scuole e per il miglioramento della condizione dei professori.

La spesa poi per le provincie non riesce tale da



## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

aggravarle. Una provincia di 400 mila abitanti concorre con sedici posti di 300 lire per ciascuno, ossia con una spesa la quale non ne può menomamente turbare il bilancio. Lasciando che le provincie dispongano liberamente di questi posti, rispettiamo con ciò il diritto di questi corpi e li mettiamo in grado di beneficiare maggiormente coloro che si dedicano all'istruzione ed all'educazione dell'infanzia.

DI MASINO. Le parole dell'onorevole Massa, per le quali avrei quasi osteggiato l'incremento dell'istruzione elementare mi obbligano a riprendere la parola.

Vi è una questione di principio, ed una questione di fatto.

La questione di principio è evidente: noi veniamo a vincolare obbligatoriamente il bilancio delle provincie mediante uno stanziamento alle quali esse non hanno contribuito col loro voto.

L'onorevole ministro e l'onorevole Liroy dicono: vedete che le provincie hanno sufficienti attribuzioni corrispondenti agli oneri dal momento che è attribuito al Consiglio provinciale di stabilire le norme per le quali dovranno questi posti essere conferiti.

Ma a dir vero una assai lieve attribuzione sarebbe loro lasciata, essendo circoscritta a stabilire le sole norme di ammissione sulle quali certo non potrebbero dissentire Governo e provincie e sarebbe indifferente competesse all'uno od alle altre il determinarle, dal momento che è fissato il numero dei posti non che la quota per ogni posto.

L'onorevole ministro accennava ancora che abbiamo bisogno che il concorso delle provincie e dei comuni si unisca agli sforzi dello Stato per meglio avvantaggiare la cosa pubblica col minor aggravio dei contribuenti. Io faccio plauso a questa troppo giusta aspirazione, ma non è con mezzi coattivi che voi potrete ottenere un concorso utile ed efficace; bensì lasciando che ognuno, nella sfera della sua azione, concorra al bene comune, e non coll'ingerenza dello Stato in attribuzioni che meglio spetterebbero alle provincie.

L'emendamento proposto dall'onorevole Bonfadini prova come egli veda in queste scuole un carattere provinciale; e non vorrebbe che le provincie nelle quali le scuole non si trovassero stabilite, dovessero poi concorrere a provvederne degli alunni.

Il Ministero e la Commissione si sono prefissi quello stabilire queste scuole di provvedere all'istruzione elementare. Invece io credo che con quel sistema non si provveda sufficientemente all'istruzione elementare rurale; per l'esperienza che posso avere sul modo con cui si impartisce l'istruzione

elementare nelle città e nelle campagne, posso dire che l'istruzione delle città cammina e progredisce, e che se gli sforzi dello Stato, delle provincie e dei municipi urbani hanno avuto per risultato di far sì che l'istruzione elementare nelle città abbia fatto grandi passi, l'istruzione elementare nelle campagne non ha fatto questo progresso; e se la cifra dei nostri analfabeti è così considerevole, vi contribuisce specialmente la popolazione rurale.

Per altra parte, i comuni hanno pur fatti sforzi grandissimi.

Sa la Camera quale sia il circondario dello Stato che ha il minor numero di analfabeti? È il circondario di Aosta.

Sa la Camera a quale misura discende il *minimum* degli stipendi degli insegnanti in quel circondario? A cinquanta lire l'anno.

Perchè così buoni risultati si sono ottenuti con sì tenue somma? Perchè nel circondario di Aosta si è introdotto un sistema che, a mio avviso, è molto utile per l'istruzione elementare. Colà ogni borgata e, direi quasi, ogni casolare ha il suo maestro, il quale, per buona parte della giornata, adempie ad altre incombenze, impieghando poi qualche ora della sera o del giorno nell'istruzione elementare. Così succede che vi sono comuni con una popolazione che non supera i 1000 abitanti ed hanno quattordici e sedici maestri. In questo modo l'istruzione progredisce, grazie a questi poveri maestri, assai meglio che non potrebbe progredire se fosse solo lasciata all'opera di insegnanti dai quali si esiga abbiano trascorso lunghi anni nello studio.

Come vede l'onorevole Massa è questione di parere diverso, e di diverso concetto di ciò che è richiesto per fare progredire l'istruzione elementare. Per parte mia penso che si gioverebbe meglio alla istruzione elementare se si lasciasse alle provincie di provvedervi nel modo che le condizioni locali richiedono; e così di dare o non dare sussidi per alunni delle scuole normali e regolarne l'ammontare secondo i bisogni della istruzione elementare che essi sono in grado di conoscere e certo dimostrano di saper apprezzare.

Mi limito a queste spiegazioni alle quali m'hanno tratto le parole dell'onorevole Massa, e mi associo alla proposta dell'onorevole Secco per l'abolizione dell'articolo 7.

In quanto al mio emendamento, sebbene non sia stato smosso intorno al medesimo dalle fatte obiezioni, siccome non sarebbe accettato dalla Commissione, e non posso certo sperare che la Camera sia per accettarlo sulla semplice mia proposta; vi rinuncio.

LARUSSA. Esordisco, con manifestare alla Camera,



## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

che non mi fermo sulla questione finanziaria suscitata nella discussione dell'articolo 7 della presente legge; avvegnachè essa è stata trattata da uomini più competenti di me.

Dirò soltanto qualche cosa, forse sfuggita ai precedenti oratori, per giustificare la ripugnanza che provo di accettare la proposta soppressione dei sussidi governativi alle scuole normali, maschili, e femminili.

L'articolo 174 della imperante legge comunale, e provinciale, fra le spese obbligatorie delle provincie, comprende le pensioni agli allievi, ed alle allieve delle scuole normali, che prima erano a carico dello Stato per effetto della legge 13 ottobre 1859 sulla pubblica istruzione.

Stante ciò, ritengo inutile l'articolo 7 della presente legge, mentre condivido l'opinione dell'onorevole Massa, di trovarsi già gravate le provincie dell'onere per le scuole normali.

Ora, se per la sopraccennata legge del 20 marzo 1865 sta in fatto...

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Ma non sta.

**LARUSSA...** che i bilanci provinciali debbono sostenere le pensioni di che trattasi; bisogna considerare quali potranno essere gli effetti pratici della disposizione dell'articolo 8 della nuova legge.

A mio modo di vedere, non si raggiungerà lo scopo che ebbe in mente l'onorevole ministro della pubblica istruzione nell'elaborarla, ma temo di diminuirsi, per lo meno della metà, il numero degli assistenti alle scuole.

La ragione è questa. Nelle scuole normali in atto ricevono insegnamento gli alunni e le alunne che ottengono i sussidi dello Stato e delle provincie, e ne costituiscono il nucleo principale, non essendo frequenti gli esempi d'intervenire personale non sussidiato, e spiego d'aver ammesso i sussidi provinciali, prendendo norma di quel che avviene nella provincia alla quale appartengo; cioè Catanzaro.

Ecco come si è regolata quell'amministrazione, dacchè venne aperta la scuola normale femminile. Al numero delle rette, assegnato dal Governo, si è aggiunto altro di conto provinciale, onde tenersi accorsata la scuola. In effetti, nei primi anni lo Stato corrispondendo alla spesa di mantenimento per 25 alunne, e la provincia pure per altrettante, oltre quelle sussidiate dai municipi volenterosi, presto non si ebbe più da lamentare la mancanza di maestre patentate elementari di grado inferiore, e superiore. E siccome ho il debito della precisione, così mi affretto a dichiarare, che la diminuzione degli introiti provinciali ha costretto il Consiglio negli ultimi bilanci di diminuire alquanto il numero primitivo dei suoi sussidi, ma però senza fare osservazioni ha

continuato a sottostare allo speso del locale della scuola, quantunque fosse diversamente provveduto dalla legge del 1859, per progredire l'istituzione.

Quanto ho detto per la mia provincia, ritengo che si sia verificato nelle altre del regno; imperocchè dovunque si è gareggiato per propugnare il pubblico insegnamento.

Laonde, senza guardare sino a qual punto il novello sistema accresca il peso delle provincie pel mantenimento degli allievi e delle allieve delle scuole normali, sembrami evidente, che col togliere i sussidi a carico dello Stato, si viene a diminuire il concorso in esse del numero degli attuali godenti.

Della presente legge, la parte che ho accettato di gran cuore è quella relativa al miglioramento della posizione degli insegnanti; ed era oramai tempo di meglio compensarsi il lavoro di quei cittadini consacrati alla delicata missione dell'insegnamento.

Sarei stato però lietissimo, nel vedere in altro modo, dall'onorevole signor ministro, mutate le condizioni dei professori normali, senza compromissione del numero dei discepoli, che scemerà sensibilmente tostochè sarà sanzionato di gravitare sulla sola provincia l'esito delle rette in proporzione della sua popolazione. Se un calcolo approssimativo fatto or ora, colla norma fissata dal Ministero e dalla Commissione di quattro posti per ogni 100,000 abitanti, non è erroneo, la scuola normale di Catanzaro, da popolatissima che è stata per lo passato, e di circa 49 alunne che offre presentemente tra sussidiate governative e provinciali, perderà ogni importanza dal punto di vista di diffondere l'insegnamento, le rette non arrivando a 20, ed intanto il mantenimento della stessa costa una somma non indifferente all'erario pubblico.

Ma vi è di più un'altra osservazione, da tenersi presente prima di approvare gli articoli in esame, e sopra di essa richiamo specialmente l'attenzione degli onorevoli colleghi, che si sono addentrati nella questione finanziaria.

Le provincie, oltre le pensioni per le scuole normali, dovranno soggiacere all'esito necessario per unirvi un convitto, l'esperienza avendo dimostrato, che isolatamente le stesse non possono bene procedere, massime se femminili. Un padre obbligato di dimorare in un comune, difficilmente abbandona la sua figliuola in una città per assistere nella scuola. E lo stesso avviene, colle debite proporzioni, per gli uomini.

In conseguenza le amministrazioni provinciali, diversamente non hanno potuto coadiuvare l'azione governativa per far funzionare le scuole normali, se non che sobbarcandosi alla spesa di un convitto,

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

tenendo, raccolti a vita comune, e sotto la disciplina educativa, quei che debbono in esse studiare.

E difatti in Catanzaro alla scuola è annesso il convitto per le alunne sussidiate, e l'onorevole signor ministro Finali può testimoniare la spesa fatta dalla provincia di un 100 mila lire finora pel fabbricato, avendo visitato l'una e l'altro, oltre il personale dirigente ed inserviente per l'andamento regolare.

Ora, se colla legge presente si è esclusivamente caricata la provincia delle pensioni delle scuole normali, e se queste per avere vita prospera tengono bisogno del convitto, cui non si è in alcuna guisa provveduto dall'onorevole ministro, non so comprendere come si sostenga che s'incoraggia l'insegnamento, e si aumenta il numero degli insegnanti, quando le cose accennate, mi portano ad una contraria conclusione per la mancanza del concorso dello Stato.

Io convengo, che le condizioni delle finanze italiane non permettevano di leggieri aumentare gli stipendi ai docenti, ed altresì mantenere tutti i sussidi governativi; ma all'onorevole ministro per la pubblica istruzione, una diversa combinazione di sicuro potrebbe venirgli offerta dal suo bilancio, qualora si compiacesse prendere in considerazione quanto da me si è esposto, e così la Camera vedere raggiunto l'intento senza turbarsi l'andamento dell'insegnamento normale, il quale ha dato soddisfacenti risultati.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Torrigiani.

**TORRIGIANI.** (*Della Giunta*) L'onorevole Larussa teme che verrebbe una diminuzione di alunni, se si dovesse abolire l'articolo 365 della legge Casati del 1859. Io non lo credo e debbo leggere l'articolo stesso col quale mi pare che sia manifesta la coincidenza delle idee comprese in quell'articolo, con quelle che sono state proposte nell'articolo 7 dell'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Ecco l'articolo 365 della legge Casati del 13 novembre 1859:

« È stanziata attualmente sul bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica una determinata somma per accordare, in proporzione della popolazione di ciascuna provincia, un annuo sussidio ad alunni ed alunne delle scuole normali dello Stato. Tali sussidi non possono essere minori di lire 250 annue caduno, ed il loro numero sarà ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni 25,000 abitanti. »

Questa parte dell'articolo coincide perfettamente con quello che ha proposto l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica all'articolo 7, dicendo così: « Verranno dalle provincie stabiliti nel loro bilancio

non meno di 40 posti di lire 300 ciascuno, per 100 mila abitanti, da concedersi ad alunni ed alunne delle scuole normali. »

Vi è quindi una coincidenza così manifesta tra l'articolo 7 e l'articolo 365, da eliminare i dubbi che erano sorti nell'animo dell'onorevole Larussa.

Ho poi una seconda osservazione verso l'onorevole mio amico Manfrin per l'abolizione dell'articolo 8.

Io lo prego di considerare che importa di eliminare ogni dubbio per un raddoppiamento di tassa, vale a dire, che non vi sia insieme la tassa a carico della provincia, e l'altra tassa a carico dello Stato.

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha ricordato quello che noi, tante volte, abbiamo detto nella Camera, vale a dire che quando si tratta di contribuenti bisogna pensare alla fusione dei carichi per quelli dei comuni, per quelli delle provincie, e per quelli dello Stato. Per conseguenza, io dico che questo raddoppiamento non lo vorrei assolutamente. La questione è solo di accertare che realmente, con questa legge, non si rinnova un aggravamento dei bilanci provinciali.

A questo riguardo, io prego l'onorevole Manfrin di ricordare quello che ha accennato molto bene e molto opportunamente l'onorevole Massa, vale a dire il n° 13 della legge comunale e provinciale, articolo 174, in cui è detto che fra le spese obbligatorie vi è quella delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali, attualmente a carico dello Stato in forza dell'articolo 365 della legge 13 novembre 1859.

Per conseguenza non vi può essere che un solo dubbio (che è sôrto nel mio animo, e vi hanno partecipato alcuni dei membri che compongono la Commissione), vale a dire che quando non si potesse, ovvero non si volesse collegare l'articolo 7 col n° 13 dell'articolo 364, potrebbe nascere il dubbio che la provincia avesse non un carico, ma due, cioè quello del n° 13 dell'articolo 174 della legge comunale e provinciale, e quello dell'articolo 7 della legge che ora discutiamo. Per conseguenza io d'accordo con qualche mio collega, vorrei, e l'ho già annunciato all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, vorrei fare questa modificazione:

« In esecuzione del n° 13 dell'articolo 174 della legge comunale e provinciale, verranno dalle provincie stabiliti nel loro bilancio non meno di quattro posti da lire 300 ciascuno per 100 mila abitanti, da concedersi agli alunni ed alunne delle scuole normali. »

In questo modo è eliminato il dubbio che nella provincia stessa si possa incorrere in questo doppio carico.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

Io quindi, a nome mio e di altri miei colleghi della Commissione, propongo questo emendamento, che deporrà sul banco della Presidenza.

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Mi permetta l'onorevole Larussa di osservargli che il suo argomento erra per questo, che l'articolo che egli ha detto della legge comunale e provinciale non è stato eseguito; e se oggi alcune provincie hanno stanziato sussidi, l'hanno fatto facoltativamente e non obbligatoriamente. Il paragrafo 13 dell'articolo 174 che l'onorevole Torrigiani citava, è rimasto sospeso, secondo l'interpretazione introdotta dietro un parere del Consiglio di Stato, da un articolo successivo; dimanierachè ha potuto succedere nella provincia di Catanzaro ciò che egli stesso ha detto, cioè a dire che i sussidi provinciali vi si sono ridotti da 25 a 15, e potrebbero ridursi a nulla, perchè è libero di darli o no secondo gli pare.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Torrigiani, mi basta dire che io non credo che l'equivoco possa nascere, ma è evidente che l'articolo formulato nel modo che egli dice lo renderebbe impossibile: non ci è dunque nessun male che sia detto nell'articolo, come l'onorevole Torrigiani propone.

D'altra parte, osservo all'onorevole Larussa, che i convitti, per la legge del 1859, non devono essere provinciali, ma comunali; e se la provincia di Catanzaro ha un convitto a sue spese è un soprappiù che essa fa, e a cui nessuno l'obbliga. Se il convitto provinciale è concesso, il comune deve farne uso, o il Governo, se sa il dover suo, gli torrà la scuola normale.

Infine farò osservare all'onorevole Larussa, che questa legge se produce un aggravio alle provincie napoletane, quelle sono anche le sole alle quali produce uno sgravio da altra parte; poichè le libera in uno dei seguenti articoli della spesa del materiale scientifico delle scuole normali che ora sono tenute a sopportare.

**MASSA.** Talune parole dell'onorevole Di Masino mi hanno lasciato il dubbio che egli abbia trovato nelle mie osservazioni una censura verso di lui. Nulla di più lontano dall'animo mio; imperocchè io conosco quale esperto e illuminato amministratore sia l'onorevole Di Masino. Ma noi dissentiamo in una cosa, noi dissentiamo nell'apprezzare lo scopo di questa legge. Io desidero che questa legge si faccia, e siccome non si può pensare ad aggravare il bilancio dello Stato, tengo a dare modo al Governo di avere disponibile una somma con la quale possa istituire nuove scuole normali, cotanto necessarie per l'istruzione popolare.

L'onorevole Di Masino ha osservato che questa legge mira principalmente all'istruzione urbana, e

che i comuni rurali non ne saranno grandemente avvantaggiati.

Io non voglio diminuire l'importanza della sua osservazione. La Camera sa che sopra gli 8000 nostri comuni, forse un migliaio non conta una popolazione di 500 abitanti, e questi comuni si trovano dispersi ancora nelle nostre montagne.

Là certo le difficoltà sono gravi, e quando si vuol pretendere di applicare a quei comuni la legge del 1859 e richiedere lo stipendio normale per i maestri, certo le difficoltà si aumentano ancora. Però non bisogna dissimularsi che una delle prime condizioni per un buono insegnamento elementare è di avere buoni insegnanti. La legge attuale apre la via alla formazione di maestri urbani, ma ancora di maestri rurali; apre per di più una nuova via al tirocinio che abilita all'insegnamento, massimo per i comuni rurali.

Questi sono per me vantaggi grandi ed importanti.

Io ho accennato che le pensioni a favore degli allievi delle scuole normali si trovano già, per disposto della legge comunale, classificate fra le spese obbligatorie delle provincie. Questo articolo è esso stato sospeso dall'articolo 236 della legge comunale? Io credo che l'articolo 236 non sospendesse altro che l'applicazione del n° 6 dell'articolo 174; ma, o sospeso o no, resta intanto il principio, che la legge ha considerato come spese obbligatorie per le provincie le pensioni per gli allievi delle scuole normali. Se quella disposizione di legge non fu attuata, ciò dipese da che mancavano le scuole normali in tutte le provincie, e il Governo non poteva chiedere alle provincie che stanziassero questi fondi quando dal canto suo non estendeva l'istituzione delle scuole normali in tutte le provincie come portava il concetto della legge.

Comunque sia però, ora si tratta di risolvere un dubbio, e quando il dubbio lo si risolve in favore dell'istruzione, mi pare che sia questo il modo migliore di rendere omaggio alle nostre istituzioni.

Non penso che si possa limitare l'obbligo di queste pensioni alle provincie, le quali hanno la scuola normale. Anche oggidì le provincie stanziavano sussidi a favore degli allievi, i quali frequentano scuole normali fuori del circolo della provincia stessa.

L'istruzione deve essere considerata in se stessa. È un vantaggio pubblico il promuovere l'istruzione elementare; sicchè non dobbiamo impicciolare la questione collo scambiarla con una speculazione per le provincie in cui si crei la scuola normale. Abbiamo riguardo ai fini che vogliamo ottenere, abbiamo riguardo allo scopo che ci proponiamo, e non potremo avere rimprovero dai contribuenti se

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

aiutiamo coi sussidi provinciali il miglioramento dell'istruzione elementare costituendo fortemente e largamente le scuole normali.

**PRESIDENTE.** Ora verremo ai voti.

Prego la Camera di avvertire che all'articolo 7 la Commissione, d'accordo col Governo, propone che vengano dalle provincie stanziati nei loro bilanci non meno di quattro posti gratuiti di lire 300 caduno per ogni 100,000 abitanti, da concedersi agli alunni delle scuole normali.

Gli onorevoli Secco, Manfrin e Larussa propongono la soppressione di quest'articolo. L'onorevole Bonfadini vorrebbe che i posti gratuiti fossero iscritti soltanto nei bilanci di quelle provincie nelle quali ha sede la scuola normale.

Infine l'onorevole Torrigiani chiede che invece delle parole: *Verranno dalle provincie stabiliti nel loro bilancio*, si dica:

« In esecuzione del n° 13 dell'articolo 174 della legge comunale e provinciale verranno dalle provincie stabiliti, ecc. »

Egli vorrebbe che si determinasse l'applicazione di una legge preesistente.

**TORRIGIANI.** Perfettamente. Ma siamo d'accordo tanto la Commissione che il Ministero.

**PRESIDENTE.** La Commissione lo accetta?

**BERTI D., relatore.** Sì, sì!

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Io pure l'accetto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Secco ha facoltà di parlare.

**SECCO.** Dopo le osservazioni che ebbero la bontà di fare alla mia proposta l'onorevole signor ministro, l'onorevole Berti e l'onorevole Liroy, io ritiro la mia proposta di soppressione dell'articolo 7, mantenendo però ferma la proposta relativa all'articolo 8.

**LARUSSA.** Io propongo formalmente la soppressione degli articoli 7 ed 8.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Manfrin ritira o mantiene la sua proposta?

**MANFRIN.** Io ho bisogno di uno schiarimento. È stato detto che, votando l'articolo 7, bisogna per forza ammettere l'articolo 8. L'onorevole Torrigiani si è espresso in questi termini. Ora io domando alla Commissione, e chiedo all'onorevole ministro se, votando quest'articolo 7, intendono di mantenere anche l'articolo 8. Nel caso che intendano di abolire quest'ultimo articolo, io, avuto riguardo ai vantaggi che reca all'istruzione, voterò l'articolo 7; ma se Commissione e ministro intendessero di mantenere l'articolo 8, io voterò contro anche all'articolo 7.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bonfadini poi propone all'articolo 8 un emendamento, del quale ho già data

lettura, e di cui, quantunque non si riferisca a questo articolo, è però bene che la Camera abbia cognizione. Esso è così concepito:

« I sussidi che in conformità dell'articolo 365 della legge 13 novembre 1859, si stanziavano dallo Stato per gli alunni e le alunne di dette scuole continuano nella misura stabilita dalla presente legge per le sole provincie dove non avrà sede una scuola normale governativa. »

L'onorevole Berti ha facoltà di parlare.

**BERTI DOMENICO, relatore.** La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Torrigiani. Essa crede che non sarebbe stato nemmeno necessario, ma è sempre meglio, perchè non pregiudica nulla, ed esprime con maggiore chiarezza il concetto della Commissione.

Quanto alla risposta che domanda l'onorevole Manfrin, gli dirò che io credo che l'articolo 7 sia distinto dall'articolo 8. Quando verrà in discussione quest'ultimo, la Commissione dirà sul medesimo il suo avviso.

Quanto all'emendamento che propone l'onorevole Bonfadini, la Commissione non lo può accettare perchè le scuole, non avendo un carattere provinciale, ma essendo scuole istituite in beneficio di tutto lo Stato, tutto lo Stato vi partecipa e deve partecipare dovunque esse siano. Quello che qui ci proponiamo è di stabilire che il concorso delle provincie deve determinarsi con pari misura in tutte. Rimane al ministro fissare la sede delle nuove scuole, ed esaminare se il numero sia sufficiente o se non convenga ancora proporre l'accrescimento.

Prego l'onorevole Larussa di osservare che lo Stato ora non dà che novecento posti, e che l'articolo 7 ne stabilisce mille. Quindi vi è guadagno di 100 posti.

Sa inoltre l'onorevole Larussa che vi è un capitolo nel bilancio dell'istruzione pubblica per sussidi e che da questo capitolo può sempre il Ministero, ove lo giudichi opportuno, prelevare le spese per istituire nuovi posti per quelle scuole che per caso venissero a patire detrimento dalla votazione di questo articolo.

Le provincie che concorrono con lo Stato (*Mormorio*) non sono molte. In ogni caso il capitolo dei sussidi può venire in aiuto a quelle, come abbiamo già detto, che restassero danneggiate.

**PRESIDENTE.** Lasciando in disparte l'emendamento dell'onorevole Torrigiani accettato dalla Commissione e dal Ministero che è una modificazione alla redazione dell'articolo 7, dovrei mettere ai voti quello dell'onorevole Bonfadini che implica un sistema affatto diverso, da quello proposto dal Ministero e dalla Commissione.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

Ritenga adunque la Camera che l'articolo 7 suona come segue:

« Verranno dalle provincie stabiliti nel loro bilancio non meno di quattro posti di lire trecento ciascuno per 100 mila abitanti da concedersi agli alunni ed alle alunne delle scuole normali.

« Tali posti saranno conferiti secondo le norme che verranno fissate dal Consiglio provinciale. »

L'onorevole Bonfadini invece propone che soltanto le provincie dove ha sede una scuola normale sieno obbligate ad iscrivere nel proprio bilancio le somme necessarie per questi posti gratuiti.

BONFADINI. Dopo le dichiarazioni della Commissione, siccome io non presumo che il mio emendamento passi senza l'approvazione della Commissione e del Ministero, dichiaro di ritirarlo e di unirmi all'onorevole Di Masino nel domandare la soppressione degli articoli 7 e 8.

PRESIDENTE. Siccome non vi sono altri emendamenti, rimane l'articolo quale è stato proposto e d'accordo con la Commissione modificato dall'onorevole Torrigiani. La proposta soppressiva corrisponde a votare contro quest'articolo, perciò chi è d'avviso d'approvarla voterà contro l'articolo 7.

Rileggo l'articolo 7 modificato dall'onorevole Torrigiani:

« In esecuzione del paragrafo 13 dell'articolo 174 della legge provinciale e comunale verranno dalle provincie stabiliti nel loro bilancio non meno di quattro posti di lire trecento ciascuno per 100,000 abitanti da concedersi agli alunni ed alle alunne delle scuole normali. »

« Tali posti saranno conferiti secondo le norme fissate dal Consiglio provinciale. »

*(Interruzione del deputato Mazzarella.)*

(Dopo prova e controprova, l'articolo 7 è adottato.)

Onorevole Bonfadini, ritira o mantiene il suo emendamento all'articolo 8?

BONFADINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Manfrin e Secco mantengono la proposta di soppressione di questo articolo?

SECCO. Mantengo la proposta di soppressione perchè non capisco come l'onorevole ministro e gli onorevoli membri della Commissione i quali sono così teneri dell'istruzione pubblica, vogliano con quest'articolo chiudere l'adito al ministro di dare sussidi quando ne abbia desiderio o ravvisa l'opportunità di darli. Se si approva quest'articolo, la facoltà di dare sussidi è tolta al ministro, se invece si sopprime, resta impregiudicata la questione; ed il Governo può dare i sussidi che crede.

Per questo mantengo la proposta di soppressione.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi permetta la Camera di dare uno schiarimento all'onorevole Secco.

Quest'articolo si riferisce allo stanziamento fatto nel vecchio articolo 30 che ora non so quale sia diventato. In quest'articolo 30 era provveduto ad un fondo particolare pei sussidi alle scuole normali. Questo fondo particolare era stanziato per effetto della legge del 1859; ora noi abbiamo dato effetto, coll'articolo 7 già votato, alla disposizione sinora sospesa del paragrafo 13 dell'articolo 174 della legge comunale e provinciale. Il sussidio obbligatorio per tal modo è diventato provinciale. Ma vuol dire questo che il Governo non può dare sussidi? Niente affatto. Anche oggi diamo dei sussidi all'infuori di quelli che diamo per effetto del capitolo 30 e della legge del 1859. Resta solo sciolto il principio che il sussidio del Governo sia obbligatorio, mentre è obbligatorio il sussidio per parte delle provincie. Questo è quello che si è votato coll'articolo 7; ma col votare l'articolo 8 non si stabilisce punto che il Governo non possa e non debba accordare sussidi agli alunni ed alle alunne delle scuole normali sul capitolo 25 già 29. Aggiungo che anche oggi, oltre ai sussidi che si davano sul capitolo 30, se ne danno altresì sul capitolo 25.

Questi sussidi si continueranno a dare; e la Camera ha un modo semplicissimo per accrescere la capacità del Governo a darne, ed è quello di portare nella discussione del bilancio il capitolo 25 da un milione e cinquecento mila lire quale è, ad un milione ed ottocento mila lire, o due milioni, e così via via.

Questo capitolo del resto aspetta da gran tempo quest'aumento, e prima o dopo il Governo verrà a domandarlo, appena le finanze glielo permettano. Giacchè è evidente che al complesso dei sussidi che lo Stato deve all'istruzione primaria non si può supplire con quel milione e mezzo.

MANFRIN. L'onorevole ministro per la pubblica istruzione non avendo risposto niente alle obiezioni che io gli feci la prima volta riguardo a quest'articolo 8, di essere cioè in perfetta contraddizione con un ordine del giorno votato dalla Camera, di non aggravare comuni o provincie senza indiarne i mezzi...

*Voci dal banco della Commissione.* Ma questo è già votato.

MANFRIN. Questo è un aggravio, perchè, togliendosi un sussidio, si viene ad aggravare la condizione di colui a cui è tolto.

*Voci.* Ma è già votato coll'articolo 7.

MANFRIN. Lo so; ma io mi attengo alle dichiara-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

zioni della Commissione, la quale ha detto che votando l'articolo 7 non si nuoceva punto all'articolo 8.

Ora quest'articolo 8 non aggrava direttamente le provincie, è vero, ma toglie loro un provento.

È naturale che quando si toglie un provento, si viene ad aggravare la loro posizione non altrimenti che se si mettesse una tassa. Questo mi sembra ovvio; nè so comprendere le obiezioni che mi si fanno.

*Una voce.* Non toglie nessun provento alle provincie.

MANFRIN. L'onorevole ministro adunque non avendo menomamente risposto a quella obiezione, vuol dire che in quella pienamente acconsente.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. No.

MANFRIN. Allora mi doveva rispondere qualche cosa, perchè c'è il proverbio che dice: Chi tace consente. (*Harità*)

*Voci.* Non dice niente.

MANFRIN Dice l'onorevole ministro, e con lui dice la Commissione, che questa legge è intesa ad aumentare la istruzione, e che importa far concorrere comuni e provincie perchè ambedue ad essa si debbono interessare. Ora lo stesso argomento io lo rivolgo al Governo, e gli dico: se è vero che il Governo abbia davvero intenzione di aumentare e promuovere l'istruzione, perchè si vuole egli esonerare dalla spesa e gravare la provincia di tutta la somma? Si carichi pure la provincia, come fu fatto coll'articolo 7, ed altrettanto si faccia per lo Stato sopprimendo l'articolo 8. Non giova neppure il soggiungere in difesa dell'articolo che lo Stato con la presente legge si assume già un grosso carico, poichè lo Stato ha a sua disposizione tutta la congerie di tasse che seppe inventare ed in sì bel modo riscuotere, mentre, come dissi, l'amministrazione locale non può ricorrere che all'imposta fondiaria, gravando così solo una parte dei cittadini per obblighi che incombono a tutti.

CENCELLI. L'onorevole ministro della istruzione pubblica nel rispondere all'onorevole Massa dichiarò che coll'addossare ai comuni quest'onere dei sussidi, il Ministero dell'istruzione pubblica rimaneva sempre gravato della somma per l'aumento delle scuole che venivano ad essere istituite.

Se si fosse stabilito definitivamente nell'articolo 1 la istituzione delle 57 scuole normali, io capirei benissimo l'effetto di questo cangiamento di stanziamento che da sussidi si passasse alla spesa per le nuove scuole istituite. Ma siccome nell'articolo 1 si dice: potrà essere portato al numero di 57; rimane in facoltà del Governo di non istituire tutte queste 57 scuole. In questo caso il risparmio dei sussidi

potrebbe essere convertito ad altra destinazione e non portato a vantaggio delle scuole stesse.

È perciò che io voterei l'articolo 8 quante volte si dicesse che il fondo dei sussidi stabilito in questo articolo viene dal Ministero destinato alla istituzione di questo maggior numero di scuole. O almeno, qualora l'onorevole ministro non volesse cambiare l'articolo, dichiarasse formalmente davanti alla Camera che l'intero capitale che era destinato in bilancio per questi sussidi viene convertito nella istituzione di queste nuove scuole, e che le scuole saranno effettivamente 57; perchè allora intendo bene che non basteranno nemmeno e potrà passare sopra che le provincie rimangano nei loro bilanci aggravate della non lieve somma dei sussidi in ragione di quattro posti di lire 300 per ogni 100 mila abitanti, come è stabilito nell'articolo 7.

Ma quante volte rimanesse questa libertà nel Governo e non fosse certa la istituzione delle nuove scuole sino a raggiungere in tutto il numero di 57, dichiaro formalmente che io non voterei l'articolo.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io credo che il Governo il quale presenta una legge per aumentare il numero delle scuole e che vi dice esso stesso che questo numero di 57 scuole normali è assai minore di quello che si dovrà avere, e minore di quelle che esso vuole istituire fra 4 o 5 anni, questo Governo, dico, se ha qualche resto di senso comune, non può il giorno dopo che la legge è approvata far altro che procedere all'attuazione di queste scuole via via che gli sia possibile di farlo, via via che i comuni avranno aperti i locali, via via che i maestri si troveranno, colla maggior celerità possibile, perchè il bisogno è grandissimo.

Ripeto che il Governo non risparmia nulla. Già, per prima cosa, esso non spende ora in sussidi lire 300,000, ma 225,000 o giù di lì; e una somma ben maggiore di questa è richiesta dalla legge attuale sulle scuole normali.

Ora io non so a che oggi una mia parola possa servire, ma per il tempo che può valere, io dichiaro all'onorevole Cencelli, e sono sicuro che ogni ministro d'istruzione pubblica dirà ugualmente, che bisogna procedere colla maggior sollecitudine possibile all'applicazione della legge in quanto al numero delle scuole normali.

Vorrei poi far osservare agli altri onorevoli preopinanti che hanno discorso, che dopo la votazione dell'articolo 7, coll'emendamento dell'onorevole Torrigiani, non si può più discutere sull'articolo 8, che diventa anzi superfluo, dappoichè avendo la Camera accettato l'emendamento dell'onorevole Torrigiani ha detto esplicitamente ciò che del resto avrebbe detto implicitamente senza quello, che l'articolo 7 diventa



SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

la determinazione vera e propria del paragrafo 13 dell'articolo 174 della legge comunale e provinciale.

Voi avete già gettato con quest'articolo 7 il carico dei sussidi dalle spalle dello Stato su quello delle provincie, dimanterchè l'articolo 8 è già votato. Lo ripeto poi: non si creda perciò che lo Stato per il passaggio dei sussidi obbligatori alle provincie si levi ogni mezzo, ogni diritto, ogni facoltà di dare sussidi agli alunni delle scuole normali come ne dà in tante altre forme all'istruzione elementare. Ma sopra qual capitolo sono pagati i sussidi? Sul capitolo 25; e sono tutti facoltativi. Ebbene lo Stato rimarrà facoltato a dare sussidi agli alunni delle scuole normali; non li darà più sul capitolo 30, sul quale voi li avete cancellati, ma sul capitolo 25, e non per obbligo, poichè l'obbligo non è più dello Stato ma provinciale.

Chiedo ora scusa all'onorevole Manfrin se non ho risposto alle sue obiezioni. Prima, faccio già gran fatica a rispondere alle cose più essenziali, e non sono in grado di parlare molto, ma debbo però aggiungere che le obiezioni dell'onorevole Manfrin mi sono in parte sfuggite, e che d'altra parte non mi parvero di grandissimo peso.

MANFRIN. Domando la parola.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. La Camera ha votato un ordine del giorno, sta bene, ma le è tolta per questo la facoltà di votare una disposizione di legge? Ha votato l'ordine del giorno in date condizioni, ed ora vota una disposizione di legge in condizioni diverse.

È impossibile di fare la storia di tutte quante le vicende dell'opinione non solo di un'Assemblea ma di più Assemblee nelle diverse condizioni ed aspetti, nei quali una questione si presenta. Mi pare tempo perso. Perciò non ho risposto alle obiezioni dell'onorevole Manfrin.

Quanto all'onorevole Cencelli credo aver risposto abbastanza. Il bilancio dello Stato non solo non risparmi nulla, ma avrà da questa legge un aumento di spesa di 134,000 lire, secondo il calcolo della Commissione, se anche l'obbligo dei sussidi è passato alle provincie.

E del resto lo Stato si mantiene la facoltà di dare sussidi, e di questa facoltà è padrone di usare mediante i fondi che la Camera mette a sua disposizione nel capitolo 25. I quali con quanta larghezza ed imparzialità sieno distribuiti, si può vedere dalle tabelle che sono pubblicate ogni mese nel Bollettino del Ministero d'istruzione pubblica.

Volete che se ne spenda una maggior parte? Ebbene, nella votazione del bilancio, date al Governo parecchie centinaia di migliaia di lire di più, giacchè dall'esposizione del mio collega delle finanze

risulta che queste centinaia di migliaia di lire di più ci sono in fine. E state certi che allora il ministro dell'istruzione pubblica, se sa il mestiere e l'obbligo suo, non sarà impacciato a servirsene, così per sussidi agli alunni delle scuole normali, come per ogni altra sorta dei sussidi necessari all'insegnamento elementare.

MANFRIN. Mi dispiace di dover affaticare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica. Ma non mi è possibile di passare sopra ciò che egli dico, cioè che l'obbiezione mia fosse di poca momento. Io non ho fatto altro che ricordare all'onorevole ministro l'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Camera.

Ora, se è di poca momento questo ordine del giorno, certo non sarà colpa mia di averglielo richiamato, ma molto probabilmente sarà colpa di colui che non ne volle tener conto.

Quanto alle dichiarazioni sue, dirò che stiamo facendo leggi: le dichiarazioni sono belle e buone; ma quando si tratta di fare delle leggi, è necessario che gli articoli parlino nel senso delle dichiarazioni, altrimenti avverrà di queste dichiarazioni sue come pur troppo avviene dell'ordine del giorno, malgrado che sia stato votato all'unanimità dalla Camera, e quindi alla sua approvazione debba avervi concorso anche l'onorevole signor ministro.

TORRIGIANI. In aggiunta alle spiegazioni date dall'onorevole ministro circa alla proposta che è stata fatta da me, d'accordo con alcuni dei miei onorevoli colleghi della Commissione, relativamente all'articolo 7, debbo dichiarare che la Commissione stessa vede che bisogna sopprimere l'articolo 8.

Su questo credo che anche l'onorevole ministro sia perfettamente d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone la soppressione dell'articolo 8.

L'onorevole ministro aderisce?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Vuol dire che s'intende che implicitamente è già votato nell'articolo superiore? Allora aderisco.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Secco, Manfrin e Larussa aderiscono?

TORRIGIANI. Siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni...

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ho dichiarato pure che nel bilancio questa somma non si stanzi.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, io non posso mettere ai voti le sue dichiarazioni. Rimarranno però negli atti parlamentari.

(La Camera approva la soppressione.)

« Art. 9. È fatta facoltà alle provincie, ai comuni ed ai privati di istituire scuole normali. »



SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Sarebbe da aggiungere in cima di questo articolo queste sole parole: « in conformità dell'articolo 170 della legge 13 novembre 1859, » dappoichè, se non si aggiungessero ne verrebbe che i comuni e le provincie sarebbero obbligate a certe norme nella istituzione delle scuole normali, ed i privati no; perchè la novità di questo articolo è che ai privati è data la facoltà che i comuni e le provincie già hanno; quindi questa aggiunta non fa se non chiarire che le scuole dei privati devono essere soggette a quelle stesse norme, a cui sono soggette le scuole provinciali e comunali.

**BERTI D., relatore.** La Commissione accetta la modificazione proposta dall'onorevole ministro. Essa intende che le disposizioni con le quali sono rette le scuole delle provincie e dei comuni, siano applicate alle scuole tenute dai privati. Questo non potrebbero invocare un diritto ed un privilegio alle quali quelle non parteciparono.

**REGA.** L'onorevole ministro certamente non ignora che vi sono in taluni capoluoghi di provincia ed anche in qualche comune delle scuole magistrali e normali che non sono state ancora pareggiate. Ora, con questo articolo 9, si fa facoltà ai comuni di istituire della altre, vorrei quindi sapere dall'onorevole ministro della pubblica istruzione: gli esami di patente in queste scuole istituite dai comuni o dalle provincie si dovranno tenere localmente nella sede della scuola, o altrove? Io credo opportuno che questi esami di patente venissero sempre dati nella sede della scuola pel maggiore vantaggio e comodo degli allievi o allieve rispettive.

*Voci.* È all'articolo 10.

**REGA.** Però l'articolo 10, che mi suggeriscono i colleghi, dice: « nulla è innovato per rispetto al modo con cui si danno gli esami di patente. » Ora c'è una legge per cui gli esami di patente per le scuole normali o magistrali, quando le scuole non sono pareggiate, non si possano tenere localmente, ma bisogna che gli alunni o le alunne si portino nelle scuole pareggiate o governative più vicine.

Essendo così, non è giusto, quando una provincia o un comune istituisce una scuola nei termini di legge, l'obbligare gli alunni e le alunne a portarsi nella scuola governativa, che per lo più è molto lontana, imperocchè un tale fatto non solo produce ai candidati agli esami un grave incomodo, ma ancora un non lieve dispendio.

È parmi assai conveniente che mentre una provincia o un comune sponda delle ingenti somme per istituire e mantenere una delle scuole anzidette, gli alunni o le alunne rispettive non possano avere il vantaggio di fare gli esami nella sede stessa della

scuola; quindi avviene che o non si accede a queste scuole oppure gli alunni, sia per evitare disagio, sia per mancanza di mezzi finanziari o per altro motivo, fanno senza di presentarsi agli esami di patente.

Io vorrei dunque che si facesse un'aggiunta all'articolo di cui ci occupiamo, colla quale si dicesse che gli esami di patente per queste scuole, istituite dai comuni o dalle provincie, si tenessero localmente nei modi di legge.

**PRESIDENTE.** Onorevole Rega, propenga la sua aggiunta.

*Voci.* È all'articolo 10.

**PRESIDENTE.** Discorriamo dell'articolo 9.

La Commissione accetta l'emendamento proposto?

*Voci dal banco della Commissione.* Accetta.

**PRESIDENTE.** Dunque rilegge l'articolo 9;

« In conformità dell'articolo 360 della legge del 1859 è fatta facoltà alle provincie, ai comuni ed ai privati di istituire scuole normali. »

**LARUSSA.** Ho domandato la parola per uno schiarimento sull'articolo 9. Dato il caso che i comuni o le provincie istituissero di conto proprio delle scuole normali, chiedo sapere dalla Commissione se restano esonerate dai sussidi per le scuole governative.

*Voci dal banco della Commissione.* Sì! sì! È naturale.

**BERTI D., relatore.** Secondo l'articolo 7 ogni provincia è tenuta a concorrere per un dato numero di posti: essa non può mai essere esonerata da questo concorso, sia quando istituisce una scuola provinciale, sia quando istituisce una scuola comunale.

**PRESIDENTE.** L'emendamento dell'onorevole Rega tra la sua sede nell'articolo 9 o nell'articolo 10?

*Voci dal banco della Giunta.* Nell'articolo 10.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'articolo 9.

(È approvato.)

« Art. 10. Nulla è innovato per rispetto al modo con cui si danno gli esami di patente.

« Nella patente è indicata la scuola da cui gli alunni e le alunne prefergono, il modo con cui si preparano gli esami, e ne sostengono le spese. »

A questo articolo l'onorevole Rega propone un emendamento così concepito:

« Dietro gli esami, da tenersi nella sede della scuola stessa, si conferirà agli allievi la patente, come per legge. »

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Darò qualche schiarimento che forse potrà indurre l'onorevole Rega a ritirare il suo emendamento.

Al primo paragrafo di questo articolo 10 io ho proposto di surrogare un altro così concepito:

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

« La patente così superiore come inferiore è conferita da Commissioni apposite nominate dal ministro in quelle sedi che saranno stabilite da un'ordinanza ministeriale anno per anno. »

Ora con questa modificazione è chiarita anche l'obbiezione dell'onorevole Rega.

Oggi la Commissione, che dà la patente, non esce dalla scuola. Dunque non si fa a questo rispetto nessuna innovazione; e ciò la Commissione intendeva dire; ma le sue parole erano troppo larghe, poichè avrebbero potuto lasciare credere che diventasse materia di legge tutto quello che è materia di regolamento oggi rispetto all'esame di patente. Ciò che la Commissione voleva dire è ciò che io ho detto, credo, con più precisione, con più determinazione nelle parole che ho letto. La Commissione voleva dire che le istituzioni governative, provinciali, comunali, private, non danno esse la patente, ma è data agli alunni delle une e delle altre da Commissioni che il Ministero nomina. Ora l'onorevole Rega domanda: dunque gli alunni delle scuole non pareggiate dovranno andare fuori della loro sede per ottenere questa patente?

Oggi l'amministrazione non segue un criterio assoluto; l'amministrazione si regola secondo la condizione delle cose. Se una scuola è molto numerosa, di maniera che lo spostamento degli alunni fosse molto costoso agli alunni stessi, allora l'amministrazione consente che la Commissione vada dove risiede la scuola, ma allora la spesa del trasferimento della Commissione nel luogo della scuola non pareggiata è a carico del comune il quale chiede che l'esame sia tenuto nel comune stesso.

E mi pare che in questo rispetto si potrebbero lasciare le cose come sono. Non ci è bisogno di nessuna precisa dichiarazione. Bisogna lasciare qualche cosa alla discrezione dell'amministrazione. Bisogna stabilire il principio che la patente non è data dalla scuola privata, non è data dalla scuola comunale, non è data dalla scuola provinciale, e neanche dalla scuola regia: la patente è data mediante un esame che mette queste scuole nell'obbligo di dare prova di se stesse avanti a qualche cosa che non appartiene a nessuna di esse. Questo è il principio che bisogna chiarire. Quanto poi al luogo dove questo esame debba essere dato, colle parole che io ho lette è già data qualche maggiore larghezza di quella che forse oggi è nella legislazione e nelle consuetudini, perchè è detto che ogni anno il Ministero stabilirà le sedi di esame.

Come il Ministero stabilirà queste sedi? Consultando da una parte i desideri dei comuni, e dall'altra la necessità delle scuole.

E così si fa ora, in fine: nella scuola femminile

di Torino, non si sarebbe potuto, a rigore, dare gli esami, poichè non è governativa, nè pareggiata. Le alunne avrebbero dovuto andare a Cuneo. Ora, quella scuola normale femminile è numerosissima, e lo spostamento di tante alunne sarebbe stato davvero costosissimo alle alunne stesse; cosicchè in quel caso l'amministrazione consenti a che l'esame si facesse nel luogo stesso della scuola.

Cosicchè a me pare che l'articolo, formulato così come io ho detto, determini bene ciò che si vuole che non sia innovato, e lasci all'amministrazione tutta quella libertà che le è necessaria per rispondere ai diversi bisogni delle scuole nelle molte e varie circostanze che si possono presentare.

Io spero che l'onorevole Rega sarà soddisfatto di queste mie spiegazioni.

REGA. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro nella prima parte del suo dire corrispondono ai miei desiderii; io non ho fatto alcuna osservazione che contraddica quanto il ministro ha detto circa la facoltà di dare le patenti.

La questione che io faccio è solamente relativa al luogo ove si deve tenere l'esame.

Ora si dice, il Ministero fisserà anno per anno la sede ove debbonsi tenere gli esami; ma questo non suffraga le necessità che testè ho accennato, imperocchè in una provincia ci possono essere più scuole le quali trovansi lontane dal capoluogo della provincia rispettiva, ove forse potrà stabilirsi una sede di esami, ed in tal caso gli alunni dovranno risentire un grave danno nel recarsi nella sede anzidetta.

Dopo le brevi osservazioni da me esposte alla Camera mi permetto dire che il miglior metodo per risolvere questa questione sarebbe quella di stabilire che questa Commissione, la di cui nomina appartiene al Ministero, dovrà recarsi nella sede della scuola a ricevere gli esami per la patente, ed in questo senso spiegata la cosa mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque ella mantiene il suo emendamento.

BERTI D., *relatore*. Io pregherei l'onorevole Rega a non insistere nel suo emendamento, perchè il ministro può nominare la Commissione che vuole per accertarsi della bontà della scuola.

È meglio lasciare una facoltà discrezionale secondo la formola del Ministero anzichè mettere il *debba* che sarebbe troppo forte e che potrebbe in certi casi tornare di nocumento alla pubblica istruzione.

REGA. Non avrei voluto trovarmi nel caso di far repliche alle osservazioni mosse dall'onorevole Berti, ma sento il dovere di spiegare ancora il mio dire, e

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

quindi di rimando gli fo notare, che se le difficoltà che trova il mio emendamento sono principalmente per lasciare la libertà al ministro di stabilire le sedi di esami a seconda più o meno le scuole funzionano bene, in tal caso il ministro più che negare gli esami locali alle scuole che non funzionano bene, ha il dovere di chiuderle. Ma dal momento che tutte le scuole funzionano bene, tutte debbono avere il vantaggio di dare gli esami nella propria sede. Quindi insisto sul mio emendamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rega propone quest'aggiunta all'articolo 10:

« Nelle scuole istituite dalle provincie e dai comuni, dietro gli esami da tenersi nella sede delle scuole stesse, si conferirà agli allievi la patente come per legge. »

Quest'aggiunta viene respinta dall'onorevole ministro e dalla Commissione? (*Segni di affermazione*)

La metto ai voti.

(La Camera la respinge.)

Ora metto ai voti l'articolo 10 colla modificazione dell'onorevole ministro accettata dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 11. Con autorizzazione del ministro potranno i maestri e le maestre munite di patente superiore ricevere nelle pubbliche scuole da essi condotte allievi tirocinanti ai quali verrà conferito dopo due anni di lodevole esercizio e previo esame di una Commissione, deputata dal ministro, un certificato che li abiliti ad insegnare in una scuola rurale inferiore per cinque anni.

« Il certificato, visto i buoni frutti dell'insegnamento, potrà essere rinnovato per un secondo quinquennio dopo il quale il certificato stesso potrà essere convertito in patente »

**BERTI D., relatore.** Proporrei di dire *allievi maestri* invece di *allievi tirocinanti*.

**ANTONIBON.** Vorrei proporre un emendamento all'articolo, inquantoche mi pare troppo lungo il tirocinio a cui si vogliono sottoporre questi giovani maestri i quali devono prima dar buona prova di sé per due anni, poi compire altri cinque anni di insegnamento nella scuola rurale, e dopo tutto ciò, il certificato loro rilasciato è ancora contestabile e può essere rinnovato per altri cinque anni per dare buone prove nell'insegnamento, ed infine, visti i buoni frutti dell'insegnamento stesso, dopo dieci anni, viene esse convertita in patente. Mi sembra che questo vada accorciato, l'esistenza di questi che chiamo *allievi-maestri*. Dopo che han subito gli esami, dopo che han fatto due anni di tirocinio, credo che sia troppo fare sottoporli a 10 anni di prova.

Nelle professioni nulla v'ha di peggiore che l'incertezza, colui che non è provveduto d'una posizione stabile è molte volte sottoposto a varie e pericolose vicende, specialmente nei piccoli comuni, dove lo spirito del progresso non è ancora sviluppato, e sottoposto invece a ridicole gare a fanciulleschi puntigli, a piccole guerre.

Vorrei quindi che dopo la prova dei primi cinque anni il certificato fosse convertito in patente.

**PIERANTONI.** Il sistema contenuto nell'articolo 14 del disegno di legge è altamente commendevole, perchè tende a creare un semenzaio di maestri e di maestre per le scuole rurali, le quali ne mancano più delle altre. Credo che sia di competenza del ministro della pubblica istruzione, come rappresentante dello Stato, di nominare in gran parte le Commissioni esaminatrici, ma io propongo che le Commissioni di esame sieno composte in modo da contenere benanche i rappresentanti della provincia e del comune.

Le Commissioni nominate esclusivamente dal ministro sono il trionfo dell'accentramento e dell'onnipotenza governativa.

L'intervento negli esami di una rappresentanza della provincia e del comune è una guarentigia per i giovani che si dedicano all'insegnamento e per le popolazioni, che li debbono accettare.

Il mio emendamento è così formulato:

« La Commissione d'esame sarà composta in modo che ne facciano parte due rappresentanti del Consiglio scolastico provinciale e del comune. »

Domando se la Giunta ed il ministro accettano questa proposta.

**LIOY. (Della Giunta)** Farò osservare all'onorevole preopinante che il tirocinio sarebbe veramente lungo qualora si riferisse agli alunni che avessero percorso gli interi studi normali e da questi fossero stati licenziati.

La Commissione invece ha inteso, come sembrami che chiaramente apparisca dall'articolo stesso, di offrire una rapida scorciatoia a coloro dai quali, per le condizioni proprie, e perchè intendono di andare ad insegnare in piccoli comuni di campagna, in alpestri borgate, non si potrebbe pretendere che seguissero l'intero corso degli studi.

Cosa ha pensato quindi la Commissione? Prendiamo taluni dei migliori alunni delle classi elementari, di quelli che danno garanzie colla loro condotta e col loro studio di potersi dedicare utilmente alla missione d'insegnanti rurali, e concediamo loro che, con un breve tirocinio (e più breve non saprei veramente immaginarlo) possano poi essere chiamati ad insegnare in una di queste piccole scuole.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

Nè io credo che sarebbe savio abbreviare il termine di codesto tirocinio: si tratta di vedere col fatto, colla esperienza se codesti giovani ai quali si offre tale via più agevole, hanno o non hanno sufficiente capacità.

Io credo che queste spiegazioni basteranno all'onorevole preopinante per persuaderlo a non insistere nel suo emendamento.

L'onorevole Pierantoni vorrebbe che la Commissione, la quale dovrà conferire il certificato di abilitazione all'insegnamento a questi giovani, fosse composta, se mai non ho inteso, di delegati delle rappresentanze comunali e del Consiglio scolastico.

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Di due rappresentanti del Consiglio scolastico.

**LIOY.** Io farò osservare all'onorevole Pierantoni che, quando si dice una Commissione deputata dal ministro, è chiaro che il ministro fa capo al Consiglio scolastico provinciale per la scelta di questa Commissione.

Quindi parrebbero superfluo di soverare ad trarre questo secondo emendamento.

**BUONOMO.** A me pare che l'emendamento che faceva l'onorevole Antonibon sia ragionevolissimo, e da non potersi evitare.

L'articolo di cui ora si discorre che cosa vuole ottenere? Vuole ottenere quei maestri necessari per le scuole rurali che la Commissione vede tanto difficile di avere. Questo essendo il maggior bisogno, poichè i maestri urbani si hanno, il numero e la Commissione hanno veduto la necessità di trovare una via pratica per avere finalmente qualche maestro rurale più o meno tollerabile.

Ora, se voi avete avuto di mira questo scopo, guardate però quante restrizioni, quante difficoltà avete già mosse. Gli allievi-maestri debbono stare due anni a fare il tirocinio in una scuola, e questi due anni valgono in qualche maniera i due della scuola normale. Voi avete solamente tolto ad essi l'imbarazzo di dover andare nei centri maggiori, dai quali, come dice la Commissione nella sua relazione, mal volentieri si ritorna ai piccoli villaggi. Avete dunque ottenuto che nel proprio villaggio essi potessero avere una istruzione magistrale pratica. Quindi, dopo due anni di lodevole esercizio, fate loro subire un esame da una Commissione; e questa non è cosa di poco momento, quando specialmente la Commissione è nominata dal ministro. Di poi voi mettete questi individui per cinque anni all'esercizio effettivo in una scuola inferiore, e volete che per questi cinque anni abbia potuto ottenere un certificato di buon esercizio.

Domando io, per dargli finalmente una patente

definitiva, che più cercate? Credete di avere delle garanzie insufficienti? Per me sono più che sufficienti le garanzie che avete da un esame davanti ad una Commissione, da due anni di esercizio preparatorio, e da cinque anni di esercizio effettivo con certificato di lode! Ma no; dopo questi cinque anni ne pretendete altri cinque a capo dei quali, cioè dopo più di 10 anni, si ha diritto a domandare la patente! Se per un caso strano questa patente non fosse accordata (non so perchè), questo maestro o questa maestra, che è stata già all'esercizio per dieci anni con buon certificato varrebbe allora ad essere dichiarato non più abile ed a perdere il suo prestigio, perchè non ottiene un ultimo certificato più solenne che sarebbe la patente.

Ora tutto questo mi pare che sia assurdo quando lo si vuole pretendere da un nuovo maestro di villaggio che già ha esercitato per dieci anni, e con lode. Quindi credo indispensabile che l'ultimo comma di questo articolo sia modificato.

**ANTONIBON.** Io non voleva che replicare alcune parole a quello che disse l'onorevole mio amico Liroy, cioè che non comprendeva nell'articolo il corso dell'articolo. Credo il mio amico che lo ha ben compreso come nell'articolo non si parlasse degli alunni che escono dalle scuole normali, ma di quegli allievi che vengono accolti nelle scuole rurali come apprendisti.

Confrontando il corso che percorrono gli alunni delle scuole normali che è di quattro anni, mi pareva nonostante eccessivo sottoporre a tre prove gli apprendisti e limitare anche ad una condizione sospensiva il rilascio della patente, perchè l'articolo di legge non dice « dovrà essere mutata in patente, » ma potrà; per cui sono quattro volte sottoposti a controllo, e c'è mi pareva appunto eccessivo per la poca esperienza che fanno questi maestri, che, come osservava l'onorevole Liroy, non saranno che per i comuni montani ed alpini, e saranno rarissimi i casi contrari, coll'allungamento che venne fatto da questa legge alle scuole normali.

Quindi è che io insisto nel mio emendamento perchè sia cancellata dalla legge la prima parte dell'ultimo comma, e alla parola potrà sia sostituito sarà convertito in patente.

**PRESIDENTE.** Ora c'è un altro emendamento dell'onorevole Pierantoni, il quale sarebbe il seguente:

« La Commissione d'esame sarà composta in modo che ne facciano parte due delegati del Consiglio provinciale scolastico. »

L'onorevole Miservini poi vorrebbe che al secondo comma si dicesse:

« Dopo cinque anni, e visti i buoni frutti dell'in-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

segnamento, avranno diritto ad avere la patente d'insegnante. »

Questo emendamento dell'onorevole Minervini è eguale a quello dell'onorevole Antonibon il quale vorrebbe che, invece di potrà, si dicesse sarà.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ci sono dunque, se non m'inganno, due emendamenti; uno dell'onorevole Pierantoni e un altro dell'onorevole Antonibon.

Quanto all'emendamento Pierantoni debbo dire che non lo intendo bene. Egli, per limitare l'arbitrio del Ministero, vorrebbe chiamati a far parte della Commissione due rappresentanti del Consiglio scolastico provinciale e due del Consiglio comunale.

Ora, le obiezioni qui sarebbero molte. Il Consiglio scolastico provinciale è già un'autorità composta per concorso dello Stato, della provincia e del comune del capoluogo di provincia; di maniera che la garanzia che egli chiede non ci sarebbe punto, perchè se il ministro volesse fargliela, avesse questa strana intenzione, nominerebbe come rappresentanti del Consiglio scolastico quelli già da lui nominati a far parte del Consiglio, e diventerebbe da capo la Commissione nominata da lui solo.

Quanto poi ai delegati del Consiglio comunale, egli forse intenderà due delegati del comune nel quale la scuola esiste; ma questo potrebbe avere un gravissimo inconveniente, perchè bisogna vedere se nei Consigli comunali piccolissimi ci siano due persone capaci di esaminare un allievo che s'avvia a divenire maestro.

D'altronde, di quante persone volete che si componga questa Commissione? Io trovo che tre sono più che sufficienti. Se hanno a nominarsi tante persone il certificato diventa costosissimo.

Credo quindi che convenga lasciare al ministro la facoltà di nominare questa Commissione.

Voi non sapete in quel comune l'esame dovrà essere fatto; non sapete che capacità questo comune abbia di fornire due esaminatori. Il Consiglio scolastico non esiste che nel capoluogo di provincia; e potrebbe anche darsi, anzi si dovrà dire in più casi che il ministro formi la Commissione con ispettori del circondario, i quali saranno molto più vicini al luogo in cui bisogna dare il certificato, con persona autorevole ed intelligente del comune, se vi si trova, col delegato scolastico municipale, con quegli elementi, insomma, che troverà più vicini ed adatti.

Io credo quindi che sia meglio di lasciare senza altra aggiunta e al ministro l'incarico della nomina delle Commissioni d'esame; e che così saranno meglio nominati e potranno rispondere da sé assai meglio che se vi s'ingeriscono Consigli scolastici, provinciali e comunali.

Quanto alle obiezioni dell'onorevole Antonibon, e di altri onorevoli deputati, io riconosco che hanno qualche cosa di fondato: che potrebbe essere troppo lungo il tempo fissato dall'articolo per il conseguimento di un titolo definitivo. Io acconsentirei a rendere stabile il certificato dopo il primo quinquennio.

Ma ci sarebbe un'altra correzione da fare. Si dice qui che il certificato potrà essere convertito in patente: questo è molto grave. Voi fareste disertare le scuole normali. La scuola normale richiede un tirocinio molto più costoso, e più lungo; questo mezzo utile di formare dei maestri per le scuole rurali, richiede un tirocinio molto più breve.

Io intendo che si trovi modo di dare un certificato di più facile conseguimento per le scuole rurali, e che questo certificato diventi stabile dopo le prove di qualche anno; ma crederei pericoloso che in questo modo si potesse ottenere quella patente, che è il frutto degli insegnamenti normali. Perciò è giusta l'obiezione se si restringe a questo, che il certificato deve essere reso stabile dopo il 1° quinquennio; ma perchè sia giusta, bisogna che sia detto che questo certificato resta di una natura sua speciale e non si possa convertire in quella patente la quale la legge vuole che non si possa ottenere, se non mediante un periodo di insegnamento più lungo, delle fatiche maggiori e delle spese più grandi.

È evidente che se non si facesse questo, e ci riducesimo solo ad eliminare il secondo quinquennio, noi non avremmo per effetto se non di fare pochissimi maestri mediante le scuole normali, e moltissimi mediante questo espediente provvisorio, il che produrrebbe un danno all'istruzione elementare. Perciò io accetto questo espediente che la Commissione mi propone, ma bisogna non estenderlo troppo! Quello che dobbiamo desiderare è che il maestro elementare sia la più colta persona del suo comune, che porti in esso una quantità di elementi educativi ed istruttivi maggiore di quello che nel comune si trovi. Possiamo contentarci di uno che sappia solo insegnare a leggere e scrivere, poichè non abbiamo niente di meglio; ma questo non può essere l'ideale, e non dobbiamo mica, per ottenere più presto questi maestri rurali, rischiare anche di rendere difficile di provvedere a quei maestri molto più perfetti che vogliono avere mediante le scuole normali, e si possono ottenere solo con queste.

Cosicchè, io mi riassumo, pregando l'onorevole Pierantoni di ritirare il suo emendamento, e la Camera di consentire che dopo il primo quinquennio questo certificato sia stabile, ma che mantenga la sua natura speciale.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

**PIERANTONI.** Mi spiace di non potere accettare la prima preghiera che l'onorevole ministro della pubblica istruzione mi fa, perchè le ragioni da lui addotte non hanno la forza di persuadermi. Non mi sorprende che l'onorevole ministro sia tanto fautore della onnipotenza del Governo. È tendenza naturale dell'uomo di volere tutta per sé la somma del potere, e sotto questo aspetto è vero l'adagio notissimo che i Re assoluti sono i più liberali di tutti, perchè vogliono l'illimitata libertà di azione. Non trovo però fondata l'obbiezione del ministro quando ha detto che col mio emendamento non si otterrebbe nessuna guarentigia, perchè aggiungeva che se il ministro me la volesse fare me la farebbe chiamando nelle Commissioni i membri del Consiglio scolastico, che rappresentano il Governo. Rispondo all'onorevole Bonghi che io non la fo ai ministri, ma che i ministri non sono tali da farla a me. La legge che recasse l'obbligo per il ministro di formare la Commissione di esame introducendovi l'elemento municipale e comunale, non si presterebbe ad equivoci.

Credo soltanto seria l'obbiezione che non tutti i comuni presentano uomini di certissima capacità ad essere esaminatori, e perciò per concedere qualche cosa al ministro limito il mio emendamento soltanto al concorso del Consiglio provinciale scolastico, nel quale vi hanno anche i consiglieri comunali. La garanzia così rimane efficace per assicurare la serietà degli studi, la bontà dei maestri. Essa è giusta, perchè se i comuni debbono nominare questi maestri più facile sarà la loro nomina dal momento che nella Commissione degli esami vi sarà rappresentato l'elemento della provincia e del comune.

Giova ai poveri maestri che si presenteranno ai comuni raccomandati dal voto di approvazione dei rappresentanti del Governo, della provincia e del comune, che avranno giudicato dei risultamenti dei loro studi.

Il mio emendamento è anche importante, perchè sancisce il disaccentramento dell'istruzione pubblica, a cui non si deve dare il non lieve fastidio di provvedere alla nomina di tante piccole Commissioni d'esame.

Quindi io domando che il mio emendamento sia votato dalla Camera, così come lo limito, al solo intervento negli esami del Consiglio provinciale scolastico.

**ANTONIBON.** Anch'io, come l'onorevole Buonomo e l'onorevole Pepe che abbiamo proposto l'ordine del giorno, eravamo già nelle precise idee dell'onorevole ministro. A noi bastavano i cinque anni di tirocinio, ed assentiamo che invece di patente sia ri-

lasciato un certificato stabile, salvo ai maestri allievi di fare l'esame regolare ed avere la patente.

Noi crediamo che un maestro, dopo cinque anni d'insegnamento, deve essere atto, o non lo sarà mai più, perchè le materie sono di poca entità, perchè ha tempo abbastanza d'istruirsi.

Quindi il nostro ordine del giorno consta precisamente di questa frase: « Constatatisi i buoni frutti dell'insegnamento dall'autorità provinciale scolastica, il loro certificato sarà convertito in certificato definitivo. »

**PRESIDENTE.** Dunque sono due gli emendamenti, come hanno inteso, uno è un'aggiunta al paragrafo primo proposto dall'onorevole Pierantoni, l'altro è una modificazione al secondo paragrafo proposto dagli onorevoli Pepe e Antonibon, i quali vorrebbero che i certificati, visti i buoni frutti dell'insegnamento, durante il quinquennio, sieno convertiti in patenti. Invece di essere facoltativa, questa conversione ne conferisce il diritto.

**BERTI D., relatore.** Poi verrebbe l'emendamento dell'onorevole ministro, che sarebbe il terzo...

**PRESIDENTE.** Io non ne ho alcuno del ministro.

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Io propongo che si dica: *sarà convertito in certificato stabile.*

**PRESIDENTE.** Favorisca trasmettermelo.

**BERTI D., relatore.** Io credo che qui non convenga stabilire nulla per gli esami, perchè si tratta di un esame molto modesto, ed è una prima esperienza che noi facciamo con questi allievi-maestri di cui non sappiamo ancora se il loro numero sarà grande. E qualche volta basterà una Commissione di tre persone.

Osservo circa l'emendamento proposto dall'onorevole Antonibon che generalmente questi allievi sono giovani che hanno terminata la quarta elementare, e che si trovano nell'età di quattordici anni. Dunque dopo due anni di tirocinio ne hanno sedici, ed allora se ottengono il certificato vanno ad insegnare in un comune rurale; dopo cinque anni di prova si trovano nell'età di 21 anni che in generale non è la età alla quale possono aspirare alla patente.

Quindi si è detto: facciamo fare loro quattro o cinque anni d'insegnamento, poi quando il certificato si cambierà in patente, potranno insegnare dappertutto; perchè senza una disposizione speciale di legge non si potrebbero chiudere e circoscrivere nei semplici comuni rurali.

Si pensi che è cosa importante la mutazione del certificato in patente. Il maestro rurale ha tanta e forse più importanza che non il maestro urbano: l'opera sua educativa in un piccolo comune, dove è



quasi solo, è maggiore di quella del maestro urbano in un grande comune.

Quindi per non procedere leggermente si è detto: ebbene, dopo questi cinque anni, siccome il maestro non avrà ancora raggiunta l'età di 22 anni, nella quale si suole conferire la patente, faccia ancora altri cinque anni, e poi il suo certificato si convertirà in patente. E siccome quando l'avrà ottenuta potrà anche lasciare il comune rurale, così prima che venga questo tempo egli avrà prestato per dieci anni il suo servizio in un comune rurale.

Se noi anticipiamo, se noi a ventun anno convertiremo subito il certificato in patente, state tranquilli che allora il comune rurale si troverà nelle stesse condizioni d'ora, cioè di non avere maestri.

L'onorevole ministro mette avanti una proposta. Egli propone che invece di convertire il certificato in patente, ci contentiamo semplicemente di renderlo stabile. Con questo certificato stabile egli potrà sempre insegnare nel comune rurale; se poi ha capacità segnalata, si presenterà agli esami ordinari ed ove ne riporti la patente, andrà dove vuole.

In questo modo vi sarebbe nella nostra legislazione la patente ed il certificato stabile. Il certificato stabile mirerebbe specialmente a dare maestri modesti ai piccoli comuni rurali.

Mi pare che dovremmo acconciarci a questo sistema, che è un sistema intermedio, che risolve non poche difficoltà, assicura al comune rurale il suo maestro, e se questo giovane ha ingegno nessuno gli impedisce di presentarsi all'esame di patente, e di aprirsi quindi la via in tutti i comuni del regno.

Io prego pertanto l'onorevole Pierantoni di desistere dalla sua proposta intorno alla Commissione; poichè mi pare non essere necessario di introdurre troppe persone nella medesima. Prego pure l'onorevole Antonibon e gli altri ad accettare l'emendamento del ministro, il quale risolve la difficoltà da essi notata.

ANTONIBON. Dichiariamo di accettare l'emendamento come è presentato dall'onorevole ministro.

PIERANTONI. Io mantengo il mio emendamento e nulla più aggiungo. Dico soltanto che siccome non vi è nella legge un numero determinato di esaminatori, così il Ministero non incontrerà ostacoli a fornire le Commissioni.

Se le Commissioni dovranno essere composte almeno di tre persone, il Governo potrà aggiungere al proprio delegato un delegato della provincia ed un altro del comune prendendoli anche dal Consiglio scolastico.

D'altronde, lo ripeto, per fare maestri utili ai comuni, conviene che questi maestri abbiano la fidu-

cia delle popolazioni. Questa fiducia si ottiene col concorso della provincia e del comune agli esami.

Raccomando specialmente all'onorevole Berti di pensare che quando si tratta di maestri e di maestre, è bene far concorrere con l'azione dell'ente Stato, non sempre virtuosissimo, la sorveglianza dei padri di famiglia, più di tutti interessati alla moralità dei pubblici educatori.

PRESIDENTE. Leggo dunque il primo comma dell'articolo 11 colle modificazioni già indicate:

« Con autorizzazione del ministro potranno i maestri e le maestre munite di patente superiore ricevere nelle pubbliche scuole da essi condotte allievi-maestri, ai quali verrà conferito dopo due anni di lodevole esercizio, e previo esame di una Commissione deputata dal ministro, un certificato che li abiliti ad insegnare in una scuola rurale inferiore per cinque anni. »

Quindi verrebbe il secondo comma proposto dall'onorevole ministro ed accettato dall'onorevole Antonibon e dalla Commissione. Esso è così concepito:

« Il certificato sarà convertito in certificato stabile, se il maestro ha dato prova di abilità e di buona condotta nell'insegnamento. »

L'onorevole Pierantoni ha proposto un'aggiunta per gli esami che si dovrebbero dare agli allievi, aggiunta che la Commissione ha dichiarato di non accettare. L'aggiunta dell'onorevole Pierantoni è la seguente:

« La Commissione di esame sarà composta in modo che ne facciano parte due delegati del Consiglio provinciale scolastico. »

Metto ai voti quest'aggiunta dell'onorevole Pierantoni.

(Dopo prova e controprova, è dalla Camera respinta.)

Metto ai voti l'articolo 11 modificato nel secondo comma come ho testè annunziato.

(È approvato.)

« Art. 12. Sarà stanziata ogni anno in bilancio una somma sulla quale verrà corrisposto a titolo d'indennità un premio agli allievi maestri ed alle maestre in ragione del numero degli allievi tirocinanti che riportarono il certificato di abilitazione. »

(È approvato.)

« Art. 13. È istituita una scuola normale femminile superiore per quelle giovani che intendono riportare diplomi speciali nelle materie d'insegnamento speciale. »

BONFADINI. Quantunque non sia stato molto fortunato nella prima proposta, dichiaro che chieggo la soppressione di questo e del seguente articolo.

A me non pare che questi due articoli siano bene



SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

incastrati in questo progetto; non credo che sia opportuno il luogo, non credo che la discussione che si possa fare venga a tempo.

Che il luogo non sia opportuno, me lo dimostra il fatto che l'onorevole ministro della pubblica istruzione, che ha mutato e rimutato tante cose nel suo Ministero, non abbia punto cambiato questa nuova istituzione. Questa istituzione viene in aggiunta ad un progetto di legge col numero e l'ordine d'insegnamento nelle scuole normali, e questo titolo nulla ha che fare con ciò. Sarebbe come se in un progetto sull'istruzione secondaria innestassimo un articolo che riguardasse l'insegnamento superiore.

D'altronde un'istituzione nuova che si vuole creare con questo articolo, non ha subito il processo, per cui ordinariamente passano tutte le proposte in questa Camera. Negli uffici non fu fatta su ciò alcuna proposta, ed io credo che sarebbe ormai tempo di cessare coll'abitudine nostra, la quale fa sì che, talvolta, di un disegno di legge presentato dai ministri non ne facciamo uno studio speciale, proponendosi dalla Commissione parlamentare alla discussione della Camera senza un esame approfondito negli uffici.

Io credo che una Commissione parlamentare possa modificare in qualche parte l'operato del Ministero, ma non credo che, prendendo a studiare un disegno di legge che tratta della materia A, possa presentare uno schema di legge che riguarda la materia B.

L'articolo di legge proposto dal Ministero tende alla formazione dei maestri e maestre delle scuole primarie urbane e rurali, questi due articoli invece proposti dalla Commissione trattano dell'insegnamento secondario femminile.

Ora, è chiaro il concetto dell'insegnamento secondario pel tempo? È maturo il tempo per organizzarlo? Che non sia chiaro il concetto di questa istituzione, ve lo prova la Commissione stessa, la quale, nella sua bella relazione, dice:

« Senza volere *a priori* indicare quali e quante siano queste materie o discipline, e senza entrare nelle difficili e complesse questioni che si attengono alla capacità della donna, crediamo, e con noi credono moltissimi, che vi sia un insegnamento secondario femminile, e che a taluna delle discipline che lo compongono possa tornare utilissima l'opera della donna. »

Ora, quando una Commissione composta di uomini così dotti e così meritamente autorevoli nelle discipline educative, viene a dire che è ancora una questione se vi sia o non vi sia un insegnamento secondario femminile, come vogliamo noi fin d'ora creare un organismo il quale risponda a questa ne-

cessità che non è ancora bene conosciuta? Noi siamo, signori, invasi dalla smania di creare troppe cose tutto ad un tratto; noi stiamo compilando un disegno di legge il quale deve provvedere ad un bisogno altamente sentito, e vogliamo nello stesso tempo crearne uno per bisogni che non sono punto sentiti.

Quando la Commissione ci viene a dire che occorrerà in dieci anni formare circa 40,000 maestri, mi pare che abbiamo abbastanza a fare, che dobbiamo porre ogni studio, ogni cura per formare questo personale utile e adatto dell'insegnamento inferiore, dobbiamo badare a non creare un altro insegnamento d'una natura affatto opposta.

D'altronde neanche la Commissione era talmente sicura del suo concetto da poterci presentare un vero ordinamento di queste scuole. Ora per poter fondare una buona istituzione, è d'uopo poter procedere con sicurezza. La Commissione dice: il luogo ove questa scuola sarà collocata non c'è, nulla ancora c'è che determini l'ingerenza che vi avrà il Governo, il modo con cui si faranno gli esami ed il concorso delle provincie e dei comuni in questa nuova istituzione.

Se poi sarà stabilito per legge che l'istituzione sarà fondata senza alcuna loro partecipazione, succederà per questa istituzione medesima ciò che è succeduto per altra. Oggi sarà fondata una scuola in Roma, e domani verranno domande di Firenze, di Napoli, di Torino. Quindi crederemo tanti di questi istituti secondari da soverchiare il bisogno. Infatti noi siamo avvezzi a misurare la fondazione degli istituti non alla stregua del bisogno, ma alla stregua degli amor propri e delle esigenze locali. Succederà di questa istituzione, come è successo delle scuole superiori femminili, le quali, create dapprima da alcuni grandi e colti municipi per l'istruzione delle fanciulle della classe mezzana, si sono poi talmente moltiplicate, e si sono credute un organismo talmente necessario, che il ministro della pubblica istruzione è stato assediato di domande di concorsi, talchè la questione ha dovuto essere portata al Consiglio di Stato, e che non si sa ancora in qual modo si libererà da una domanda di fondi che non è niente stabilita nella legge.

La stessa relazione spiega mirabilmente come nei primordi del nostro risorgimento si sia voluto troppo e tutto ad un tratto pensare alla questione educativa, e come si sia perduto in intensità quello che si è voluto guadagnare in estensione.

Perchè dunque, domando io, dal momento che abbiamo davanti a noi questo vero bisogno di moltiplicare il personale delle scuole urbane e rurali

elementari, vogliamo creare delle spinte artificiali legislative, a creare un personale il quale mira al vertice, e non alla base della piramide?

D'altronde non è necessario che lo Stato faccia questa, come non fa molte altre cose utili.

L'onorevole relatore della Commissione ci ha già detto come generosamente e nobilmente la città di Torino abbia aperta la prima scuola normale che si è istituita in Italia. Or bene, noi speriamo che questo patriottismo delle grandi città italiane si rianterrà anche in avvenire, e che in alcuna di esse sorgerà anche questa istituzione per le scuole secondarie femminili, senza che il Governo sia obbligato a prendere questa iniziativa ancora troppo disputata per essere materia governativa.

Noi cominciamo qui a fondare le Università femminili.

Io non credo che siano talmente bene organizzate le Università maschili da pensare fin d'ora anche a questi nuovi organismi per la più bella metà del genere umano. Io credo che da noi si sente il bisogno della donna che sappia istruire i fanciulli, che sappia insegnare i rudimenti delle scienze e delle lettere, che sappia tenere in una scuola quel posto che molto più difficilmente sa tenere un maestro; ma non credo che sinora si sia sentito il bisogno della donna che insegni storia naturale, geografia e fisica. Questo bisogno potrà venire in appresso. Certo io non nego alla donna il diritto e la capacità squisita a conoscere ed insegnare certe materie, ma rammento però che l'Agnesi e la Maria Somerville non sono uscite da una scuola normale superiore. Credo che l'ingegno della donna sia talmente squisito che quelle che possono dedicarsi a queste scienze vi arrivano senza bisogno d'incoraggiamenti artificiali governativi. Credo che questi incoraggiamenti artificiali bisogna riserbarli a quelle istituzioni le quali hanno veramente bisogno d'essere sussidiate; e che il creare un organismo, per ora così fittizio, non serva che a mettere lo Stato in una via da cui non sarà a tempo a ritirarsi quando le domande e le spese soverchieranno il possibile.

BERTI D., *relatore*. Io non voglio entrare in un'ampia discussione intorno all'insegnamento della donna nel nostro paese. Credo però di non dover lasciare incosservate alcune obiezioni fatte al progetto della Commissione dall'onorevole Bonfadini.

Prima di tutto dirò che è ammesso oramai dappertutto che vi abbia un insegnamento secondario femminile; e anzi in questa legge stessa noi abbiamo approvato un articolo il quale dà facoltà al ministro di commettere la direzione delle scuole normali femminili a donne quando, come io credo, ve ne siano parecchie ben atte ad assumerla.

Se l'onorevole Bonfadini, il quale resse, quale segretario generale, il Ministero dell'istruzione pubblica, avesse visitato le nostre scuole normali, avrebbe osservato che in parecchie di queste scuole vi sono assistenti le quali insegnano talune discipline comprese in quelle che costituiscono l'insegnamento secondario. L'insegnamento della geografia è dato egregiamente in talune scuole normali da donne. Anzi alcune carte geografiche, fatte da allieve sotto la direzione di donne, furono premiate nelle esposizioni. Egregie e valenti donne dirigono le scuole secondarie femminili che si istituirono in questi ultimi anni. E l'onorevole Bonfadini non può non ricordare le relazioni assennate e scritte con molta dottrina da taluna delle nostre signore che fu chiamata ad esercitare l'ufficio di ispettrice.

Se l'onorevole Bonfadini avesse portato la sua attenzione sopra alcuni anni addietro, avrebbe notato che il provvedimento che noi proponiamo, era già stato proposto dall'onorevole ministro Coppino, e già approvato, se male non mi appongo, dalla Commissione alla quale il Senato commise l'esame.

Passarono sei o sette anni e furono fatti nel nostro paese molti e svariati studi da dotte persone intorno a codesto argomento. Potrei citare qualche nostro collega che se ne occupò con diligentissima cura. Non è quindi provvedimento nuovo od immaturo. Io credo che il progetto di legge che esaminiamo riuscirebbe imperfetto se non fosse compiuto dalla scuola da noi proposta. Perciò essa non disdice alle altre disposizioni, ma con esse pienamente concorda.

Nè è a credere che codeste scuole abbiano tutto in una volta a moltiplicarsi, dovendosi istituire per legge.

Non lamenterei in ogni caso che il nostro paese potesse obbligare domani un ministro a presentare un progetto di legge per stabilire sei o sette scuole superiori di donne.

Io credo che il nostro paese rimase insino ad ora troppo inerte, e non mostrò ancora di sapere trarre bastante partito dall'insegnamento delle donne. In altre nazioni, dove le società private sanno operare con più gagliardia che non nella nostra, l'insegnamento delle donne raggiunse già un grado assai superiore di quello che abbia raggiunto presso di noi.

In America una quantità di buoni libri di educazione e di altri argomenti si pubblicano da donne. In Germania ed in Francia da sei o sette anni si va operando una grande rinnovazione in tutti gli insegnamenti che hanno tratto alle donne.

Dobbiamo a nostro avviso largheggiare nei mezzi che giovare possano alla loro istruzione. Mi compiacerei grandemente se vedessi istituite per loro

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

biblioteche, scuole, e tutti quegli altri istituti speciali che possono tornare più profittevoli.

La Commissione non ha voluto entrare, in proposito della nuova scuola, in determinazioni troppo speciali, lasciando facoltà al potere esecutivo di sperimentare in quel miglior modo che crede l'insegnamento superiore femminile.

Per conto mio non avrei difficoltà alcuna di lasciare che nelle scuole superiori femminili si diano anche certificati e diplomi per l'insegnamento delle lingue classiche. La qual cosa non deve parere strana avendo in Italia signore che sono aggregate all'Accademia della Crusca ed avendo avuto donne che insegnarono con grande onore nelle nostre Università. Questi fatti che sono stati raccolti e pubblicati fanno onore alle Università italiane, alle quali sempre poterono intervenire le donne non solamente per studiare ma ancora per dare insegnamenti. Abbiamo una storia assai ricca in fatto di insegnamento femminile.

Se la donna in Italia prende poca parte alla vita pubblica, e se l'opera sua non sempre riesce efficacissima, gli è per mancanza di vera istruzione secondaria. Io non credo neanche che l'insegnamento femminile primario possa prosperare, se non si crea a poco a poco una classe di donne istruite le quali ne pigliano con affetto la cura. Vorrei che le donne avessero più ingerimento che non gli ispettori scolastici nelle scuole femminili popolari. Una delle cause per cui spesso l'insegnamento femminile primario non riesce bastantemente squisito, gli è perchè il medesimo spesso è privo della ispirazione che proviene dalla donna e perchè l'azione soverchia dell'uomo in queste scuole non è sempre utile. È d'uopo, a nostro avviso, chiamare l'attenzione del paese su questo grave argomento.

I privati, i comuni, le provincie continueranno l'opera e la compieranno. In fatto d'istruzione femminile mancano a noi moltissime istituzioni. Non indugiamo. Ogni volta che è dato di fare facciamo. I vantaggi che ci ricavamo in Italia da certe istituzioni che a prima giunta parevano quasi inopportune furono immensi.

Io ho udito molti che nel 1848 e 1849 si ridevano delle scuole di metodo e di altre istituzioni pedagogiche create per diffondere l'istruzione; ebbene, vedete il Piemonte, egli ha saputo per la sua istruzione superare grandi difficoltà, sostenere la gravissima scossa prodotta dal trasporto della capitale.

Sappiamo noi che cosa può diventare l'Italia quando incominci a vivere di vita intellettuale potente? Noi abbiamo avuto due secoli nei quali la nostra opera si è esercitata su tutto il mondo;

riandate il secolo XV che è qualificata come secolo di umanisti e vedrete quello che l'Italia ha saputo fare.

Per conseguenza io credo che la Commissione ha fatto troppo poco in questo progetto, e che convenga fare molto di più.

Forse saremo chiamati a farlo con più rapidità di quello che in oggi si pensa, ma è bene intanto che si affermi che la donna è chiamata presso di noi ad addestrarsi negli insegnamenti più alti a cui essa già era stata addestrata per lo passato. (*Bravo! Benissimo! — Voi cogni d'approvazione*)

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Io prendo la parola perchè mi ha fatto cattiva impressione che, quando si tratta di argomenti così vitali, noi ci troviamo in pochi e non così in copioso numero come quando si fanno delle questioni che sono più accademico che vitali, a mio modo di vedere.

Mi ha fatto anche dolore il vedere girare mendicando le 300 o 400 lire per alunni-maestri; il sentire a discutere se dovevano essere 50 o 70 le scuole. Mi ha fatto pena il vedere come nel nostro bilancio figurino 50 milioni per le carceri, e per l'insegnamento nulla, o tanto poco che al nulla si riduce.

Io non avrei mai immaginato che si sollevasse una voce per fare opposizione ad una proposta che fa onore alla Commissione, non meno che al ministro che l'ha accettata. Dico che fa onore alla Commissione, poichè questa proposta venne fatta da essa, mentre non vi era nel progetto ministeriale.

Io mi farò a rimovere gli ostacoli che l'onorevole Bonfadini moveva a questa proposta.

Egli diceva: si mette un'istituzione di straforo in questa legge. Domando mille perdoni all'onorevole Bonfadini; questa è una legge sulla pubblica istruzione, e quindi bene è stato allegato qui l'articolo che riguarda la scuola normale superiore femminile.

Non è vero poi che noi non abbiamo dato alle Commissioni la facoltà di fare dei controprogetti, e che si dovesse passare codesta proposta per il giro degli uffici.

Si sono votati 15 progetti di finanza e d'imposte le più gravi, e variati affatto dalle Commissioni. L'onorevole Bonfadini non deve quindi avere scrupolo a votare questa istituzione proposta dalla Commissione, quando votò sempre proposte, di quelle da me accennate e venute fuori dalle Commissioni, oltre il progetto ministeriale talvolta.

Come? mentre da tutti i lati del mondo si applaude a questo risorgimento della donna, nella quale grande è il mistero che ha messo la Provvidenza, si vuol togliere il merito alla nostra Com-

missione di avere incarnato questo principio? Noi, qui su questi banchi professiamo il progresso graduale, logico, della libertà. Se il Ministero e taluni della Commissione potranno trovarci divisi quando si tratta di questione politica, ci troverà però sempre uniti quando si tratterà di combattere per il principio della moralità del progresso, della libertà e dell'istruzione pubblica, la quale è il supremo bene che il paese aspetta da noi, e rilevando la donna all'altezza della sua missione, faremo opera di reintegrazione e di giustizia.

La donna, o signori, quando sarà sollevata alla sua alta missione, è la maestra, la vera educatrice. Noi siamo in Roma e ricordiamoci che le madri romano fecero quei figli che ci diedero la grandezza romana la quale dominò il mondo fino a quando la donna rimase circondata dalle virtù e dal sapere. (Bravo! Bene! a sinistra)

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Vorrei vedere se potessi mettere d'accordo tutti.

Io non entrero nè punto nè poco nelle alte considerazioni fatte dall'onorevole relatore, le quali io accetto in grandissima parte. Io vorrei dissipare lo scetticismo dell'onorevole Bonfadini, e trovare un termine nel quale queste opinioni diverse si potessero conciliare.

Il concetto delle scuole normali superiori femminili, non è un concetto nato così all'improvviso. Come ha detto l'onorevole Berti, era già in altri progetti di legge, e il pensiero se n'è prodotto in questa maniera. Vi sono ora delle donne le quali seguono alcuni corsi universitari, e che avendo queste un certificato legale del loro studio, non l'hanno potuto conseguire.

Oggi, con la nostra legislazione noi non possiamo mica conferire loro un diploma, perchè queste donne sono andate, per esempio, all'Università senza la licenza liceale; hanno seguito dei corsi, ma non tutti i corsi necessari al diploma; sicchè siamo forzati a ricusare loro qualunque attestato che le abiliti ad un insegnamento delle materie che pur sanno. Eppure queste donne avranno mostrata molta assiduità, e anche maggiore degli uomini, molta attitudine; e noi non possiamo dare loro nessun attestato che abbia valore.

Ora è evidente che c'è una lacuna nella nostra organizzazione, poichè una volta che noi abbiamo scuole normali e scuole superiori femminili, e che abbiamo donne le quali noi abbiamo la coscienza che sarebbero perfettamente in grado di dare gli insegnamenti che in queste scuole si danno, perchè non dobbiamo avere una istituzione nella quale le donne stesse possano venire dichiarate abili ad insegnare nelle scuole normali e nelle scuole superiori

femminili? Lo farebbero assai meglio degli uomini in alcuni casi, lo farebbero ugualmente bene in alcuni altri, e bisogna pur confessare che il contatto, per dir così, della intelligenza della donna che insegna coll'alunna che impara, sarebbe assai migliore, assai più salutare e più proficuo di quello che sia in genere quando chi insegna è uomo e donna chi impara. Dunque noi dobbiamo provvedere a questo.

Noi abbiamo l'insegnamento secondario femminile; abbiamo gli educandati, la scuola superiore, l'insegnamento normale femminile, perchè non dobbiamo avere un'istituzione, la quale renda la donna adatta ad insegnare in queste scuole, che sono di donne?

Ebbene questa istituzione ci manca. E che cosa fa la Commissione? Ne crea la possibilità, non la crea per un capriccio, non la crea di slancio, la crea per una esperienza che è venuta dallo sviluppo stesso delle questioni che si presentano avanti all'amministrazione dell'istruzione pubblica.

È quindi certamente utile che una scuola normale femminile superiore si crei, vale a dire una scuola normale, nella quale possano essere educate delle donne che diventino adatte ad insegnare esse stesse poi nelle scuole normali superiori.

Ma dove io vorrei che la Commissione fosse un pochino più guardinga, non perchè io ricusi qualunque *innovazione* avvenire o qualunque progresso possibile, ma perchè l'istituzione si enunci con una maggiore determinazione, e enunciandosi con una maggiore determinazione diventi maggiormente pratica, è nelle parole, colle quali si chiude l'articolo proposto da essa.

Davvero in queste parole è detto che le donne possono in queste scuole normali superiori riportare diplomi speciali nelle materie dell'insegnamento secondario. Le materie d'insegnamento secondario, senz'altro dire, sono troppe, sono molte, sono di quelle che fanno parte anche dell'insegnamento secondario maschile, sono di quelle alle quali noi crediamo che non si possa diventare adatti se non mediante un tirocinio molto più lungo, se non mediante il tirocinio del liceo, se non mediante il tirocinio di quattro o cinque anni della facoltà di lettere e delle scuole di magistero.

Sarebbe una grave cosa addirittura il lanciare questo principio, che la scuola normale superiore femminile debba essere costituita in maniera che perfino questi studi, che per gli uomini richiedono un tempo così lungo, e tanto maggiori cure e spese debbano essere insegnati in queste scuole in maniera che le donne vi si possano abilitare.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

Bisogna temperare l'espressione; e forse così anche l'onorevole Bonfadini vorrà recedere dalla sua opposizione. Invece di dire: « materie d'insegnamento secondario, » si dica « materie d'insegnamento proprie delle scuole superiori e normali femminili, » o anche senz'altro: « insegnamento secondario e normale femminile, » dappoichè l'insegnamento secondario femminile non è solo nelle scuole superiori, ma anche negli educandati, e quando si dicesse: « scuole superiori, » si potrebbero credere esclusi gli educandati.

Quindi io propongo che all'articolo si aggiungano queste parole: « insegnamento secondario e normale femminile. »

Ora così intesa l'istituzione, io credo che si colleghi bene colle altre istituzioni femminili, che riempia davvero una lacuna, e che ci avvii anche sin dove la prudenza lo ammette e sin dove la possibilità c'è, ci avvii, dico, a quegli altri sviluppi dell'insegnamento femminile, che saranno nell'avvenire possibili.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro propone che in fine dell'articolo si aggiungano le parole: *e normale femminile.*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonfadini.

**BONFADINI.** Io voleva dire solamente all'onorevole Berti, che egli sfonda una porta aperta quando vuole persuadermi di una cosa di cui sono persuaso quanto lui, che cioè il miglioramento ed il progresso della razza umana dipende in gran parte dall'educazione e dalla coltura della donna. Ma io gli debbo poi dire che egli cerca di sfondare una porta bene chiusa quando crede che i suoi rumorosi argomenti possano fare la menoma breccia nell'animo mio.

L'aggiunta all'articolo dell'onorevole ministro migliora certo la proposta della Commissione; ma per quanto sia grande il mio desiderio di votare in favore, specialmente in questo momento, di un uomo della tempra e dell'ingegno dell'onorevole Bonghi, la sua modificazione non risponde per nulla al complesso di quelle ragioni, che mi hanno indotto a respingere gli articoli 13 e 14.

L'onorevole Berti ha dimostrato che io aveva ragione facendo i più grandi elogi e citando gli argomenti che tornano in favore dell'attuale educazione e coltura della donna, giacchè tutti questi premi e tutti gli insegnamenti che attualmente da noi ottengono le donne, essendo affatto indipendenti dalla creazione di quest'ente nuovo di una scuola normale superiore femminile, mi provano che già a quest'ora i mezzi dell'istruzione della donna sono aperti, e quanto ne è progredita l'educazione.

L'onorevole Berti è d'avviso che non intende che l'organismo governativo si fermi qui; egli dice: intendendo che questa scuola debba essere un modello a

cui si confermino i comuni e le provincie nel fondare istituzioni consimili. L'onorevole Berti veramente eccede il suo programma che, se non sbaglio, era finora quello della libera ingerenza dei corpi locali, e non già dell'ammaestramento del Governo. Mi ricordo che l'onorevole Berti molte volte ha sostenuto che l'ingerenza, l'iniziativa del Governo, turbava piuttosto che approfittare all'azione dei corpi morali. Fra le due teorie dell'onorevole Berti, in questo caso, accetto la prima.

Io poi non ho voluto toccare alla questione amplissima sollevata dall'onorevole Berti. Colla sua alta e squisita dottrina ci ha dimostrato come l'influenza della donna nella società possa essere estrema. E questo punto non lo nego; ma nego che questo grande progresso filosofico-morale venga dalla creazione di una scuola normale superiore con tre professori, quattro insegnamenti, e che so io; quello che nego è che la formazione artificiale di questa scuola possa contribuire a creare quel largo sviluppo d'insegnamento filosofico-morale che egli desidera al pari di me.

Credo che quest'organismo sarà uno di più, una ruota di più inutile nei nostri ordinamenti burocratici, e che non raggiungerà lo scopo di perfezionamento in cui l'onorevole Berti confida.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 13 coll'aggiunta proposta dall'onorevole ministro:

« È istituita una scuola normale femminile superiore per quelle giovani che intendono riportare diplomi speciali nelle materie d'insegnamento secondario e normale femminile. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

**BERTI D., relatore.** Sì, l'accetta.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'articolo 13 con quest'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 14. Questa scuola avrà tre professori titolari e più insegnanti aggiunti. La direzione sarà commessa preferibilmente ad una donna.

« Gli stipendi sono fissati nella tabella B.

« Sono assegnate lire mille in più dello stipendio per l'ufficio di direttore o di direttrice.

« TABELLA B.

|  |          |
|--|----------|
| « Professori titolari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . | L. 3,500 |
| Id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . .                   | » 3,200  |
| « Professori reggenti . . . . .                        | » 2,400  |
| Id. incaricati e maestre assistenti »                  | 1,500    |
| « Bidello di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .           | » 800    |
| Id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .                 | » 700    |

Pongo ai voti questo articolo.

(È approvato.)

« Art. 15. Gli stipendi dei direttori, delle diret-

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1876

trici e dei professori titolari, tanto delle scuole normali quanto della scuola superiore, cresceranno di un decimo per ogni sei anni di servizio non interrotto.

« Il sessennio comincia a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 16. L'ordinamento degli studi nelle scuole normali e nella scuola superiore, sarà determinato con regio decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore. »

(È approvato.)

« Art. 17. Si provvederà ai locali ed agli arredi per le scuole in conformità dell'articolo 363 della legge 13 novembre 1859. »

(È approvato.)

« Art. 18, ultimo. È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge. »

(È approvato.)

## ATTI DI E SI

**PRESIDENTE.** Prima di passare alla votazione a squittinio segreto sul disegno di legge testè discusso, debbo comunicare alla Camera il risultato della votazione per i commissari di sorveglianza dell'amministrazione del debito pubblico.

Numero delle schede 295. Maggioranza 148.

Ebbero voti:

L'onorevole Englen 131, Zanardelli 131, Marchetti 130, Viarana 129, Tegas 128, Speroni 124, Fossa 7, Berti Lodovico 5, Briganti-Bellini 4, Taiani 4, Ghinosi 4, Serena, 3, Donati 2, De Donno 2, Sella 2, Barracco 2. Schede bianche 18.

Nessuno avendo raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, si dovrà procedere alla votazione di ballottaggio fra i primi sei che ottennero un maggior numero di voti.

Risultamento della votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti.

Numero delle schede 295. Maggioranza 148.

Ebbero voti:

L'onorevole Tondi 126, Briganti-Bellini 125, Berti Lodovico 124, Fossa 122 — Ghinosi 120, Taiani 119, Englen 6, Zanardelli 6, Marchetti 6, Speroni 3, Tegas 3, Viarana 3. Altri voti dispersi.

Si dovrà procedere alla votazione di ballottaggio fra i primi sei che ottennero un maggior numero di voti, nessuno avendo ottenuto la maggioranza assoluta del voto.

## PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

**MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Nella relazione del disegno di legge sul miglioramento delle condizioni dei maestri elementari, è richiesta una legge sul Monte delle pensioni per i maestri elementari stessi. Ora lo schema di questa legge essendo stato compilato, mi faccio un dovere presentarlo alla Camera.

Pregherei la Camera di volerlo mandare alla stessa Commissione la quale ha veduto la legge sul miglioramento delle condizioni dei maestri elementari.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo schema di legge, che sarà ripreso allo stato di relazione.

(La Camera approva.)

Ora si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge sopra il numero e ordine dell'insegnamento delle scuole normali governative.

(Si procede all'appello nominale ed alla deposizione dei voti.)

Risultamento della votazione:

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . . . | 233 |
| Maggioranza . . . . .        | 120 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 203 |
| Voti contrari . . . . .      | 35  |

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle 6 15.

## Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazioni di ballottaggio per la nomina delle Commissioni di vigilanza sopra le amministrazioni del debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti;

2° Interpellanza del deputato Morana al ministro delle finanze, intorno alla riscossione della tassa di macinato.

